



COMUNE DI CREMA



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di C. C. n.39 del 09.07.2018

2018



Comune di Crema

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

AGGIORNATO ALLA NORMATIVA VIGENTE:

R.D. 27.7.1934 N. 1265. Testo unico leggi sanitarie

R.D. 1.7.1937 . N. 1379. Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937.

R.D. 16.6.1938 N° 1055. Convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia,

DPR N° 285 del 10 Settembre 1990. Regolamento nazionale di polizia mortuaria.

DPR 14 gennaio 1997 recante disposizione sui requisiti tecnici necessari per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di presidi pubblici o privati

RR n° 06 del 09 Novembre 2004. Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali.

LR n° 33 del 30 Dicembre 2009. Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità.

2018

INDICE

TITOLO 1°	2
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	2
Art. 1 – Dichiarazione e denuncia della causa di morte	2
Art. 2 – Denuncia della causa di morte a seguito di autopsia	3
Art. 3 – Comunicazione di decesso alle competenti autorità	3
Art. 4 – Decesso su suolo pubblico	3
Art. 5 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane	3
Art. 6 – Accertamenti necroscopici	3
Art. 7 – Morte a seguito di malattia infettiva diffusiva	4
Art. 8 - Autorizzazioni	4
Art. 9 – Autorizzazioni a seguito di decesso dovuto a sospetta causa delittuosa	4
Art. 10 – Autorizzazione alla sepoltura	4
Art. 11 – Nati morti	4
TITOLO 2°	5
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	5
Art. 12 - Termini di osservazione	5
Art. 13 – Termini di osservazione nei casi di morte improvvisa	5
Art. 14 – Abbreviazione del periodo di osservazione	5
Art. 15 – Modalità di osservazione	5
TITOLO 3°	6
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE	6
Art. 16 – Camera mortuaria e deposito di osservazione	6
Art. 17 – Osservazione dei cadaveri	6
Art. 18 – Locali per deposito di osservazione ed obitorio	6
TITOLO 4°	7
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI	7
Art. 19 – Deposizione dei cadaveri nel feretro	7
Art. 20 – Deposizione nel feretro di cadaveri deceduti a seguito di malattia infettiva diffusiva	7
TITOLO 5°	8
CARATTERISTICHE DEI FERETRI	8
Art. 21 – Caratteristiche dei feretri per inumazione	8
Art. 22 – Caratteristiche dei feretri per tumulazione	8
Art. 23 – Targhetta di riconoscimento	8
TITOLO 6°	9
TRASPORTO DEI CADAVERI	9
Art. 24 – Trasporto gratuito e a pagamento	9
Art. 25 – Autorizzazione al trasporto	9
Art. 26 – Trasporto dei deceduti su suolo pubblico o per infortunio	9
Art. 27 – Autorizzazione al trasporto per deceduti a seguito di malattie infettive e diffuse	10
Art. 28 - Trasporto, trattamento e destinazione di salme portatrici di radioattività	10
Art. 29 - Trasporto per cremazione e deposito ceneri	10

Art. 30 – Modalità di trasporto all'estero o dall'estero e per e da altri Comuni.....	10
Art. 31 – Modalità di trasporto e percorso.....	11
Art. 32 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	11
Art. 33 – Documentazione a corredo dei feretri.....	12
Art. 34 - Orario dei trasporti.....	12
Art. 35 - Trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e delle ceneri.....	12
TITOLO 7°.....	13
ONORANZE FUNEBRI.....	13
Art. 36 - Orario delle cerimonie funebri.....	13
Art. 37 - Fissazione dell'orario dei funerali.....	13
Art. 38 – Norme generali per le cerimonie funebri.....	13
Art. 39 – Norme generali per i trasporti.....	13
Art. 40 – Percorsi dei cortei funebri.....	14
Art. 41 – Percorso per cerimonie senza rito religioso.....	14
Art. 42 – Onoranze funebri da tributarsi a cittadini illustri.....	14
TITOLO 8°.....	15
RISCONTRO DIAGNOSTICO, PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI, AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.....	15
Art. 43 – Riscontro diagnostico.....	15
Art. 44 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.....	15
Art. 45 - Autopsie.....	16
Art. 46 - Imbalsamazione.....	16
Art. 47 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività.....	16
TITOLO 9°.....	17
CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO.....	17
Art. 48 - Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme.....	17
Art. 49 – Autorizzazione alla sepoltura.....	17
Art. 50 - Sepoltura dei prodotti abortivi e dei nati morti.....	17
Art. 51 – Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili.....	18
Art. 52 – Ritiro delle autorizzazioni e registro cimiteriale.....	18
Art. 53 – Registri cimiteriali.....	19
TITOLO 10°.....	20
CREMAZIONI.....	20
Art. 54 – Autorizzazione alla cremazione.....	20
Art. 55 – Urne cinerarie.....	20
Art. 56 – Trasporto, conservazione delle ceneri e controlli relativi.....	20
Art. 57 – Tumulazioni ceneri fuori dai cimiteri e dispersione.....	21
TITOLO 11°.....	22
CIMITERO.....	22
Art. 58 – Cimiteri comunali – Disposizioni generali.....	22
Art. 59 – Ricevimento dei feretri, urne e cassette contenenti resti mortali.....	22
Art. 60 – Reparti dei cimiteri.....	22
Art. 61 – Ossario e cinerario comune, Giardino delle Rimembranze.....	23
Art. 62 – Famedio e Cappella dei Caduti in Guerra.....	24

Art. 63 – Reparti speciali.....	24
TITOLO 12°.....	25
CAMERA MORTUARIA.....	25
Art. 64 – Camera mortuaria e deposito di osservazione.....	25
TITOLO 13°.....	26
SALA PER LE AUTOPSIE.....	26
Art. 65 – Sala autoptica.....	26
TITOLO 14°.....	27
INUMAZIONI.....	27
Art. 66 – Campi per sepolture ad inumazione.....	27
Art. 67 – Fosse per inumazione.....	27
Art. 68 – Dimensioni delle fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età...	27
Art. 69 – Dimensione delle fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni...	27
Art. 70 – Vialetti dei campi ad inumazione.....	27
Art. 71 - Inumazione.....	28
Art. 72 – Casse da utilizzare per le inumazioni.....	28
Art. 73 – Sepolture in campo distinto.....	28
Art. 74 – Concessioni per sepolture ad inumazione - Cura e manutenzione delle tombe.....	28
Art. 75 – Revoca delle sepolture ad inumazione per pubblico interesse.....	29
TITOLO 15°.....	30
TUMULAZIONI.....	30
Art. 76 – Tipologie di sepolture a tumulazione.....	30
Art. 77 – Loculi per tumulazione.....	30
Art. 78 – Tumulazione in loculi stagni ed areati.....	30
Art. 79 – Tumulazioni provvisorie.....	30
TITOLO 16°.....	31
NATURA DELLE CONCESSIONI A TUMULAZIONE.....	31
Art. 80 – Natura delle concessioni a tumulazione.....	31
Art. 81 – Durata delle concessioni a tumulazione.....	31
Art. 82 – Stipulazione dell'atto di concessione cimiteriale.....	32
Art. 83 – Concessioni.....	33
Art. 84 – Inserimento di urne cinerarie e cassetine contenenti resti mortali nei loculi a tumulazione.....	33
Art. 85 – Concessioni di loculi a persone viventi eaggio annuale.....	33
TITOLO 17°.....	35
SEPOLTURE A TUMULAZIONE COLLETTIVA.....	35
Art. 86 – Sepolture a tumulazione collettiva.....	35
TITOLO 18°.....	36
AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE, CAPPELLE E SEPOLCRETI.....	36
Art. 87 – Concessione di aree per la costruzione di sepolture private.....	36
Art. 88 – Obblighi inerenti la costruzione di tomba o cappella o sepolcreto.....	36
Art. 89 – Titolarità della concessione.....	36

Art. 90 – Diritto di sepolcro.....	37
Art. 91 – Trasmissione della titolarità di concessione.....	37
Art. 92 – Inserimento in tomba o cappella o sepolcreto di salme non aventi diritto.....	38
Art. 93 – Concessione fatta a favore di una comunità od Ente Morale legalmente riconosciuto.....	38
Art. 94 – Cessazione del diritto di sepoltura.....	38
Art. 95 – Doveri dei concessionari.....	38
Art. 96 – Casi di inadempienza.....	38
Art. 97 – Estumulazione di feretri da tombe collettive.....	39
Art. 98 – Conversione delle concessioni perpetue in temporanee.....	39
TITOLO 19°.....	40
SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAI CIMITERI.....	40
Art. 99 - Costruzione di cappelle private e gentilizie fuori dal Cimitero.....	40
TITOLO 20°.....	41
CASI DI FINE CONCESSIONE PRIMA DELLA SCADENZA.....	41
Art. 100 - Casi di fine concessione prima della scadenza.....	41
Art. 101 – Rinuncia di concessione.....	41
Art. 102 - Revoca delle sepolture a tumulazione per pubblico interesse.....	42
Art. 103 – Casi di decadenza della concessione.....	42
TITOLO 21°.....	43
CASI DI FINE CONCESSIONE DELLE AREE PER COSTRUZIONE DI TOMBE O CAPPELLE O SEPOLCRI.....	43
Art. 104 – Casi di revoca o decadenza per tombe di famiglia.....	43
Art. 105 – Decadenza per mancato utilizzo dell'area.....	43
Art. 106 – Perdita del diritto di uso dell'area.....	43
Art. 107 – Rinuncia a seguito di non completamento dei lavori.....	43
TITOLO 22°.....	44
DEPOSITO PROVVISORIO.....	44
Art. 108 – Deposito provvisorio di salma a seguito di circostanze speciali.....	44
TITOLO 23°.....	45
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	45
Art. 109 – Esumazioni ordinarie.....	45
Art. 110 – Raccolta dei resti a seguito di esumazione ordinaria.....	45
Art. 111 – Inserimento di resti e ceneri in loculo.....	45
Art. 112 – Esumazioni straordinarie.....	45
Art. 113 – Divieti per le esecuzioni di esumazioni straordinarie.....	46
Art. 114 – Estumulazioni ordinarie.....	46
Art. 115 – Estumulazioni straordinarie.....	46
Art. 116 – Provvedimenti per salme che spandano materie organiche ed esalazioni.....	47
Art. 117 – Vilipendio di cadavere.....	47
Art. 118 – Estumulazione di salme da tombe, cappelle o sepolcreti.....	47
Art. 119 – Esumazioni ed estumulazioni onerose.....	47
Art. 120 – Norme igieniche per il personale che esegue le operazioni di estumulazione ed esumazione.....	48
Art. 121 – Indicazioni per l'esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione.....	48

Art. 122 – Verbale delle operazioni di esumazione ed estumulazione.....	48
Art. 123 – Pubblicizzazione delle concessioni in scadenza ed avviso ai concessionari.....	48
Art. 124 – Rifiuti provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione.....	49
Art. 125 – Oggetti da recuperare.....	49
TITOLO 24°.....	50
ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE, DISTINTO ED A TUMULAZIONE COLLETTIVA IN MURATURA.....	50
Art. 126 – Ornamentazione delle sepolture in campo comune.....	50
Art. 127 – Ornamentazione delle sepolture in campo distinto.....	50
Art. 128 – Caratteristiche dei monumenti e delle lapidi delle sepolture in campo distinto.....	50
Art. 129 – Contrassegno provvisorio per le sepolture in campo comune e distinto.....	51
Art. 130 – Decadenza della concessione di sepoltura in campo distinto per omessa posa di monumento.....	51
Art. 131 – Ornamentazione delle tombe collettive in muratura.....	51
Art. 132 - Caratteristiche dei monumenti delle tombe collettive in muratura.....	52
Art. 133 – Richiesta di autorizzazione alla posa di monumenti o lapidi.....	52
Art. 134 – Deposito di garanzia per la corretta esecuzione del monumento delle sepolture collettive in muratura.....	53
Art. 135 – Autorizzazioni per l'ornamentazione di sepolture a terra.....	53
Art. 136 – Fiori e piante ornamentali per sepolture a terra.....	53
Art. 137 – Obbligo di manutenzione.....	54
Art. 138 - Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture a scadenza delle concessioni.....	54
TITOLO 25°.....	55
ORNAMENTAZIONE DEI LOCULI.....	55
Art. 139 – Autorizzazione e posa lapide dei loculi.....	55
Art. 140 – Decadenza della concessione per mancata posa lapide.....	55
Art. 141 – Ornamentazione delle lapidi.....	55
TITOLO 26°.....	56
ORNAMENTAZIONE DELLE CELLETTE CINERARIE E/O OSSARI.....	56
Art. 142- Ornamentazione delle cellette cinerarie e/o ossari.....	56
TITOLO 27°.....	57
COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE O CAPPELLE O SEPOLCRETI.....	57
Art. 143 – Approvazione dei progetti di tombe di famiglia, cappelle o sepolcreti.....	57
Art. 144 – Caratteristiche dei progetti.....	57
Art. 145 – Materiali da impiegarsi.....	57
Art. 146 – Presentazione dei progetti.....	58
Art. 147 – Inizio, termine, collaudo e verifica di conformità dei lavori.....	58
TITOLO 28°.....	59
EPIGRAFI.....	59
Art. 148 – Caratteristiche delle epigrafi.....	59
TITOLO 29°.....	60
ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	60

Art. 149 – Tipologie di illuminazione votiva ammesse.....	60
Art. 150 – Norme regolamentari relative all'illuminazione votiva.....	60
TITOLO 30°.....	63
IMPRESSE INCARICATE DI LAVORI NEL CIMITERO.....	63
Art. 151 – Imprese appaltatrici del comune e loro personale.....	63
Art. 152 – Deposito cauzionale e responsabilità delle imprese operanti all'interno del cimitero...63	
Art. 153 – Condizioni per il rimborso del deposito cauzionale.....	63
TITOLO 31°.....	64
NORME GENERALI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI.....	64
Art. 154 – Obbligo di recinzione di cantieri.....	64
Art. 155 – Materiali da costruzione.....	64
Art. 156 – Transito dei mezzi di trasporto dei materiali.....	64
Art. 157 – Materiali di scarto.....	64
Art. 158 – Accesso al cimitero e sospensione lavori.....	64
TITOLO 32°.....	66
COMPETENZA IN MATERIA DI CIMITERI.....	66
Art. 159 – Competenze in materia di organizzazione e funzionamento dei cimiteri.....	66
Art. 160 – Competenze in materia di cimiteri.....	66
Art. 161 – Competenze in merito ai provvedimenti amministrativi.....	66
Art. 162 – Compiti dell'Ufficio Tecnico.....	67
Art. 163 – Compiti del Responsabile.....	67
Art. 164 – Personale assegnato ai Servizi Cimiteriali.....	68
Art. 165 – Compiti degli impiegati dei Servizi Cimiteriali.....	68
Art. 166 – Compiti del personale addetto ai Servizi Cimiteriali.....	69
Art. 167 - Obblighi del personale addetto ai Servizi Cimiteriali e Funebri.....	70
TITOLO 33°.....	72
COMPITI DEL CUSTODE DEL CIMITERO OVE ESISTENTE TALE FIGURA.....	72
Art. 168 – Custode del cimitero.....	72
Art. 169 – Obblighi del custode del cimitero.....	72
Art. 170 – Compiti del custode.....	72
TITOLO 34°.....	74
VIGILANZA SULLE SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAL CIMITERO.....	74
Art. 171 – Vigilanza sulle sepolture private fuori dal Cimitero.....	74
TITOLO 35°.....	75
POLIZIA DEL CIMITERO.....	75
Art. 172 - Orari di apertura dei Cimiteri.....	75
Art. 173 – Chiusura del cimitero.....	75
Art. 174 – Circolazione dei veicoli all'interno dei Cimiteri.....	75
Art. 175 – Disciplina dell'ingresso.....	75
Art. 176 – Divieto di ingresso di animali.....	76
Art. 177 - Divieti speciali - Sanzioni.....	76
Art. 178 – Obbligo di deposito di chiavi per l'accesso alle tombe private.....	77

TITOLO 36°	78
CASE FUNERARIE E SALE DEL COMMiato.....	78
Art. 179 – Case Funerarie e Sale del Commiato.....	78
TITOLO 37°	80
DISPOSIZIONI FINALI.....	80
Art. 180 - Responsabilità.....	80
Art. 181 – Riscossioni e rimborsi.....	80
Art. 182 – Abrogazione delle precedenti norme regolamentari.....	80
Art. 183 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse.....	80
Art. 184 - Sanzioni.....	81
Art. 185 - Rinvio ad altre norme.....	81
Art. 186 – Entrata in vigore.....	81
TITOLO 38°	82
NORME TRANSITORIE.....	82
Art. 187 – Cappelle private, sepolcreti e tombe di famiglia.....	82
Art. 188 – Giardino della memoria.....	82

TITOLO I°

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1 – Dichiarazione e denuncia della causa di morte

La dichiarazione o avviso di morte deve essere fatta non oltre le 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune da uno dei congiunti, o da persona convivente col defunto, o da un altro delegato, o in mancanza, da persona informata del decesso, debitamente munita della scheda ISTAT rilasciata dal medico che ha accertato il decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere resa da persone che ne siano informate.

Qualora il decesso avvenga in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio o istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi per esso deve trasmettere avviso di morte all'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore, con le indicazioni stabilite dall'art.73 del DPR 396/2000.

Tutti i medici a norma dell'art. 103, (lett. a), del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i., devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare all'Ufficiale di Stato Civile la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

L'accertamento del decesso, steso dal medico, deve essere trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile al più presto possibile e non più tardi delle ventiquattro ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al Cimitero per la sepoltura.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai comma precedenti, deve essere fatta su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 2 – Denuncia della causa di morte a seguito di autopsia

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal VII° comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute nei successivi articoli 49 e 50.

Art. 3 – Comunicazione di decesso alle competenti autorità

All'infuori dei casi contemplati dall'art. 1. chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'Ufficiale di Stato Civile o la autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 4 – Decesso su suolo pubblico

Nei casi di decesso sul suolo pubblico in cui la morte venga accertata da un medico, il trasporto dovrà farsi direttamente alla camera di deposito del Cimitero a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso se non dopo il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 5 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente l'Ufficiale di Stato Civile il quale ne dà subito comunicazione alla Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'Ufficiale di Stato Civile incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6 – Accertamenti necroscopici

Ricevuta la denuncia di decesso verificatosi nel Comune, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a far eseguire l'accertamento di morte dal medico necroscopo.

Il medico necroscopo accerta la morte redigendo apposito certificato che resta allegato agli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Autorità Sanitaria.

Negli istituti ospedalieri le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal Dirigente medico responsabile dell'ospedale o da medici da lui delegati.

Il certificato necroscopico deve essere trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile unitamente alla scheda della causa di morte.

L'accertamento del medico necroscopo deve essere effettuata entro 24 ore dal decesso,

salvo i casi previsti dai successivi articoli 12, 13 e 14.

Art. 7 – Morte a seguito di malattia infettiva diffusiva

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico deve darne subito avviso alla competente Autorità Sanitaria.

Art. 8 - Autorizzazioni

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, le Autorità competenti autorizzeranno le pratiche richieste per il trasporto, la sepoltura, la riduzione del periodo di osservazione e la cremazione.

Art. 9 – Autorizzazioni a seguito di decesso dovuto a sospetta causa delittuosa

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 10 – Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione alla sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale di Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 5.

Art. 11 – Nati morti

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. n. 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

TITOLO 2°

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 12 - Termini di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 13 – Termini di osservazione nei casi di morte improvvisa

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli di cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 14 – Abbreviazione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta della competente Autorità Sanitaria, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione previsto dalla legge.

Art. 15 – Modalità di osservazione

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dalla competente Autorità Sanitaria.

Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse di persona viva, non è lecito privarlo dei suoi indumenti e delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, si deve inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima della visita medica.

TITOLO 3°

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Art. 16 – Camera mortuaria e deposito di osservazione

Nella camera mortuaria del Cimitero od in altro luogo idoneo secondo apposita convenzione stipulata dal comune possono riceversi e tenersi in osservazione, per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone di cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla competente Autorità Sanitaria in relazione agli elementi indicati dall'art. 100 del D.Lgs. n. 230/95.

Art. 17 – Osservazione dei cadaveri

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18 – Locali per deposito di osservazione ed obitorio

Nell'ambito del territorio comunale possono essere istituiti locali di deposito di osservazione ed obitori presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del personale addetto anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

TITOLO 4°

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 19 – Deposizione dei cadaveri nel feretro

Fatto salvo quanto specificatamente previsto al punto 8 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 per defunti di fedi religiose che prevedano espressamente l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi articoli 21 e 22.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 20 – Deposizione nel feretro di cadaveri deceduti a seguito di malattia infettiva diffusiva

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto nel successivo art. 30 e seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

TITOLO 5°

CARATTERISTICHE DEI FERETRI

Art. 21 – Caratteristiche dei feretri per inumazione

I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno e lo spessore delle tavole della cassa non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa.

Ogni cassa porterà esternamente impresso il marchio della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 22 – Caratteristiche dei feretri per tumulazione

Per le tumulazioni, anche se temporanee, le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i.. E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

Per la tumulazione in loculi aerati le salme devono essere racchiuse solo in cassa di legno (R.R. Lombardia 9 novembre 2004 n°6).

Art. 23 – Targhetta di riconoscimento

Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO 6°

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 24 – Trasporto gratuito e a pagamento

Il Comune non esercita attività di trasporto funebre.

Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.

Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei seguenti casi:

- a) servizio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) servizio obbligatorio di trasporto, di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, a rotazione, delle imprese che hanno sottoscritto apposita convenzione a prezzi convenuti.

Art. 25 – Autorizzazione al trasporto

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Dirigente secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione, deve essere comunicato al Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi o lungo la via per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche a questi Comuni.

Art. 26 – Trasporto dei deceduti su suolo pubblico o per infortunio

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti, lungo la via o anche in luogo privato per infortunio o altra causa, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), verranno trasportati a spese del comune alla camera mortuaria del Cimitero o altro luogo a ciò deputato, secondo apposita convenzione stipulata dal comune, e si dovrà disporre in modo che il personale addetto possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

Art. 27 – Autorizzazione al trasporto per deceduti a seguito di malattie infettive e diffuse

Per i morti di malattie infettive e diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 32 quando si tratti di malattie infettive e diffuse di cui all'elenco citato nel primo comma.

Art. 28 - Trasporto, trattamento e destinazione di salme portatrici di radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, la competente Autorità Sanitaria dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 29 - Trasporto per cremazione e deposito ceneri

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato e quello delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Dirigente del Comune o chi ne assolva le funzioni, nei comuni che siano privi di figure dirigenziali, nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 25.

Art. 30 – Modalità di trasporto all'estero o dall'estero e per e da altri Comuni

Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, onde essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere raccolte in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere scrupolosamente osservate, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i..

Per il trasporto da un Comune ad altro Comune che disti non più di Km. 25, salvo il caso previsto dall'art. 27 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al Cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al 1° comma dell'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i..

Per il trasporto di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento

antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 c.c. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 31 – Modalità di trasporto e percorso

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio o dal luogo ove è conservata la salma con carro apposito chiuso se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria nel Cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 32 - Trasporti all'estero o dall'estero

Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937 n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i..

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del citato D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i..

La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. Ne consegue che ogniqualvolta debba essere autorizzato un trasporto internazionale di ceneri o resti mortali non verrà rilasciato il passaporto mortuario ma una autorizzazione al trasporto predisposta dal Dirigente (Circ. del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24), che dovrà contenere:

- le generalità del defunto
- la data di morte
- la data di cremazione, esumazione o estumulazione
- la destinazione.

Art. 33 – Documentazione a corredo dei feretri

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione del Dirigente del luogo dove è avvenuto il decesso. Il suddetto decreto di autorizzazione deve restare in consegna all'incaricato del trasporto e nel caso di trasporto della salma per ferrovia, su nave o aereo al vettore. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto o da altro luogo apposito ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole della competente Autorità Sanitaria del Comune di provenienza.

Art. 34 - Orario dei trasporti

Il trasporto delle salme si effettua, di norma, nei giorni feriali e durante l'orario di lavoro del personale addetto al cimitero. Potrà anche effettuarsi nei giorni riconosciuti festivi nei casi di due e più festività consecutive e nei casi che di volta in volta la competente Autorità Sanitaria determinerà per ragioni di carattere igienico-sanitarie o per particolari circostanze.

Art. 35 - Trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e delle ceneri

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili completamente mineralizzati e delle ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 25 - 32 e 33 precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,66 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Le ceneri debbono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, su di essa sarà applicata targa di idoneo materiale recante il nome e cognome del defunto, data di nascita e del decesso.

Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

TITOLO 7°

ONORANZE FUNEBRI

Art. 36 - Orario delle cerimonie funebri

I funerali non si effettuano nei giorni riconosciuti festivi, salvo nei casi di due o più festività consecutive in cui potranno svolgersi ugualmente le onoranze funebri con l'osservanza delle disposizioni dei successivi artt. 37 - 38 e 39 per quanto concerne l'orario di inizio delle cerimonie.

Art. 37 - Fissazione dell'orario dei funerali

L'Ufficiale dello Stato Civile, avuto riguardo al periodo di osservazione prescritto, rilascia l'Autorizzazione al Seppellimento all'Ufficio Cimiteri, il quale stabilisce l'ora di inizio delle cerimonie funebri.

Tale orario è determinato seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di fissazione del servizio funebre da parte dell'agenzia di Onoranze Funebri all'Ufficio Cimiteri.

Art. 38 – Norme generali per le cerimonie funebri

Le cerimonie funebri avranno inizio, con partenza dall'abitazione dell'estinto o dal luogo di deposito della salma, con orari determinati con Ordinanza Sindacale.

I funerali non si effettuano nei giorni festivi, salvo nei casi di due o più festività consecutive in cui potranno svolgersi ugualmente le onoranze funebri.

Non sono in alcun caso consentite cerimonie funebri nelle giornate del 1° gennaio, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre e nel giorno della SS. Pasqua.

Art. 39 – Norme generali per i trasporti

Il trasporto delle salme, resti mortali e ceneri si effettua, di norma, nei giorni feriali. In merito alle salme potrà anche effettuarsi nei giorni festivi nei casi di due o più festività consecutive e nei casi di volta in volta autorizzati dall'Ufficio competente per particolari circostanze.

Non sono in alcun caso consentiti trasporti funebri nelle giornate del 1° gennaio, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre e nel giorno della SS. Pasqua.

L'orario dei trasporti funebri nei cimiteri cittadini è disciplinato da apposita Ordinanza Sindacale.

I trasporti funebri provenienti da altro comune sono sempre autorizzati.

Art. 40 – Percorsi dei cortei funebri

Fermo restando le disposizioni in materia di circolazione stradale contenute nelle vigenti disposizioni di Legge e nel Regolamento di Polizia Urbana o in ordinanze emanate dal Sindaco in materia, i cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla abitazione del defunto o dal luogo di deposito della salma alla Chiesa, se vengono eseguite funzioni religiose.

Al termine della funzione religiosa il corteo prosegue per il cimitero cittadino in cui avverrà la tumulazione o si scioglie sullo spazio antistante la Chiesa.

Art. 41 – Percorso per cerimonie senza rito religioso

Per i funerali senza funzione religiosa i cortei debbono percorrere solamente il tratto di strada necessario al loro completo dispiegamento per poi sciogliersi in luogo idoneo senza recare intralcio o pregiudizio alla circolazione stradale.

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, ne possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 42 – Onoranze funebri da tributarsi a cittadini illustri

Il Sindaco, in deroga alle norme contenute nei precedenti articoli, può stabilire l'orario di inizio delle cerimonie funebri e lo svolgimento dei cortei lungo itinerari da determinarsi di volta in volta, nei casi di onoranze funebri da tributarsi a cittadini illustri ed a persone che ritenga degne di particolare ricordo.

TITOLO 8°

RISCONTRO DIAGNOSTICO, PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI, AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 43 – Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti a riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13.02.1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi Direttori, primari o medici curanti, lo dispongono per il controllo delle diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

La competente Autorità Sanitaria può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulla causa di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario o ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati all'Ufficiale di Stato Civile per eventuale rettifica da parte della competente Autorità Sanitaria della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i..

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria.

Art. 44 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Il rilascio di cadaveri per motivi di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto, devono avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. 285/90.

Art. 45 - Autopsie

Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente interessate.

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma del Codice di Procedura Penale, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati all'Ufficiale di Stato Civile per la eventuale rettifica da parte della competente Autorità Sanitaria della scheda di morte di cui all'art. 1.

Quando come causa della morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco o alla competente Autorità Sanitaria ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i..

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 39 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i..

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 46 - Imbalsamazione

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo della competente Autorità Sanitaria, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Dirigente che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con la indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui si effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 30 è eseguito dalla competente Autorità Sanitaria o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 12 - 13 e 14.

Art. 47 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9 e 72 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185.

TITOLO 9°

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 48 - Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

I soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura delle salme, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 6/2004, sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del C.C., o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nel caso di mancato accordo tra il convivente more uxorio ed un parente, chi dispone del cadavere è il convivente.

In sostituzione dei soggetti di cui al comma precedente del presente articolo il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura.

Art. 49 – Autorizzazione alla sepoltura

Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a norma dell'art. 74 del D.P.R. n. 396 / 2000. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere e resti mortali contemplate all'art. 5.

Tali atti saranno ritirati dal personale dell'Ufficio Cimiteri alla consegna di ogni singolo cadavere o resto mortale.

Art. 50 - Sepoltura dei prodotti abortivi e dei nati morti

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e l'Autorizzazione al Seppellimento sono rilasciati dalla competente Autorità Sanitaria.

A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla competente Autorità Sanitaria, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Il seppellimento dei prodotti abortivi e dei nati morti è effettuato nel campo di inumazione riservato alla sepoltura di bambini di età inferiore ai 10 anni.

Art. 51 – Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili

La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga seppellita. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'Ufficio Cimiteri della Azienda Sanitaria competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione (art. 3 del DPR n° 254/2003 e s.m.i.). Le relative autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura, ed eventualmente alla cremazione sono anch'esse rilasciate dalla competente Autorità Sanitaria in analogia con il regime autorizzatorio dettato per i prodotti da concepimento dall'art. 7 del D.P.R. 285/90.

La sepoltura, con oneri a carico del richiedente, potrà essere fatta in campo comune, in loculo, in cella ossaria o, in caso di cremazione, in cella cineraria. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale da depositare agli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel Cimitero.

In caso di cremazione è inoltre consentito l'affido o la dispersione, dentro o fuori il cimitero, delle ceneri laddove consentito dalla legislazione in essere.

Nel caso di parti anatomiche riconoscibili non espressamente reclamate esse saranno inumate, anche cumulativamente, in fossa anonima in campo di mineralizzazione del Cimitero Maggiore entro contenitore, in materiale specificatamente autorizzato allo scopo ai sensi degli art. 31 e 75 comma 3 del DPR 285/90 e s.m.i., fornito dalla struttura sanitaria che ha proceduto all'amputazione.

La richiesta di prelievo deve essere prodotta ed inoltrata all'Ufficio Cimiteri della Azienda Sanitaria competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero medesima.

Le relative autorizzazioni al trasporto ed alla sepoltura sono anch'esse rilasciate dalla competente Autorità Sanitaria.

Gli oneri della sepoltura saranno a carico del comune.

Delle operazioni verrà redatto apposito verbale da depositare agli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel Cimitero.

Art. 52 – Ritiro delle autorizzazioni e registro cimiteriale

Il personale dell'Ufficio Cimiteri, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 49, viengono inoltre iscritti giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare o mediante strumenti informatici:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al citato art. 49, estremi dell'Autorizzazione al Seppellimento, agenzia funebre che ha svolto il servizio, l'anno, il mese e il giorno dell'inumazione, il cimitero e la posizione della sepoltura;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati ed i medesimi dati, con l'indicazione del luogo dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati ed i medesimi dati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile e gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Il servizio di registrazione è tenuto dal personale dell'Ufficio Cimiteri per tutti i Cimiteri esistenti nell'ambito del territorio comunale.

Art. 53 – Registri cimiteriali

I registri indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato in forma cartacea od informatica, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso l'Ufficio Cimiteri.

TITOLO 10°

CREMAZIONI

Art. 54 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile dietro presentazione dei seguenti documenti:

- estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima;
- certificato in carta libera del medico curante o della competente Autorità Sanitaria, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- in casi di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.
- L'autorizzazione alla cremazione di cui all'articolo 79, comma 1 del D.P.R. n° 285 / 1990, alla Legge n° 130 / 2001 ed al Regolamento Regionale n° 6 / 2004 è rilasciata in presenza delle condizioni in esse indicate.

L'Ufficio di Stato Civile, quale ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni relative, determina le modalità operative.

Nel caso di morte segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla – osta rilasciato da quest'ultima deve riportare la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Art. 55 – Urne cinerarie

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome e data di nascita del defunto nonché la data di morte del soggetto stesso.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 56 – Trasporto, conservazione delle ceneri e controlli relativi

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 25 e 32, non é soggetto ad alcuna delle misure precauzionali

igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

E' demandato all'Ufficio di Stato Civile, coadiuvato dal Comando Polizia Locale, il controllo periodico, anche a campione, della corretta conservazione delle urne cinerarie oggetto di affidamento presso l'abitazione dichiarata e nel luogo indicato.

L'Ufficiale dello Stato Civile, le Autorità Sanitarie, i pubblici ufficiali sono tenuti a denunciare all'autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua atti nei quali possa configurarsi il sospetto di reato di distruzione o dispersione delle ceneri di cui all'art. 411 del Codice Penale.

Le violazioni a quanto disposto dal presente regolamento in merito all'osservanza delle prescrizioni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri di cui al Regolamento Regionale n. 6/2004 e Legge n. 130 / 2001, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis DLgs. 18.08.2000 n.267, salvo che non costituiscano presupposto per l'applicazione delle pene previste dall'art. 411 del Codice Penale.

Art. 57 – Tumulazioni ceneri fuori dai cimiteri e dispersione

Le urne cinerarie possono essere deposte, come stabilito dell'art. 80 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i. oltre che nel Cimitero anche in cappelle e templi appartenenti ad Enti Morali legalmente riconosciuti, od anche in loculi privati.

Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie al Cimitero, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

A richiesta degli interessati le ceneri possono essere disperse all'interno del Cimitero in area appositamente individuata denominata "Giardino delle Rimembranze", o nel cinerario comune ovvero possono essere prese in consegna per una conservazione in luogo diverso, in ossequio a quanto disposto dalla Legge n. 130 / 2001, dalla Legge regionale n. 22 / 2003 e dal regolamento Regionale n. 6 / 2004.

Qualora gli aventi diritto non abbiano indicato alcuna delle destinazioni tra quelle di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel Giardino delle Rimembranze.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può essere rilasciata secondo la volontà del defunto, espressa mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265 e s.m.i. deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Se l'urna è collocata nel Cimitero il secondo esemplare del verbale deve essere conservato presso l'Ufficio Cimiteriale.

TITOLO 11°

CIMITERO

Art. 58 – Cimiteri comunali – Disposizioni generali

Nel territorio del Comune di Crema vi sono quattro Cimiteri così denominati:

- 1 - Cimitero Maggiore
- 2 - Cimitero di S. Maria della Croce
- 3 - Cimitero di S. Bernardino
- 4 - Cimitero di S. Bartolomeo dei Morti

Nel Cimitero Maggiore, nel Cimitero di S. Maria della Croce e nel Cimitero di S. Bernardino vengono sepolti i cadaveri di persone ovunque residenti in vita ed ovunque decedute.

Nel caso di manifesta carenza di sepolture e comunque ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale potrà essere limitato o escluso il ricevimento nei suddetti cimiteri di cadaveri di persone non aventi in vita la residenza nel comune.

Nel Cimitero di S. Bartolomeo dei Morti possono essere sepolti esclusivamente i cadaveri di persone appartenenti alla parrocchia omonima come da elenco vie e numeri civici determinato con apposita ordinanza sindacale.

A proprio insindacabile giudizio l'Amministrazione Comunale, nel caso lo ritenga necessario, potrà applicare un tariffario maggiorato per la sepoltura nei cimiteri cittadini di cadaveri, ceneri e resti di persone non aventi in vita la residenza nel comune.

Art. 59 – Ricevimento dei feretri, urne e cassette contenenti resti mortali

L'Ufficio Cimiteri riceve i feretri muniti della prescritta targa di riconoscimento, le urne cinerarie o le cassette contenenti resti mortali, accompagnati dai documenti prescritti per legge e previa verifica del titolo di concessione della sepoltura e prende nota della data di arrivo.

Anche i feti ed i prodotti del concepimento devono essere accompagnati dall'Autorizzazione al Seppellimento.

Qualora un cadavere venga consegnato al Cimitero senza documenti o con documenti irregolari, si provvede al deposito nella camera mortuaria ed il Responsabile dei Servizi Cimiteriali stende immediato rapporto al Sindaco per le successive disposizioni.

Tale norma deve essere osservata anche per i resti mortali e le ceneri.

Art. 60 – Reparti dei cimiteri

I Cimiteri comunali sono così suddivisi:

- 1 - Campi di fosse comuni per adulti;
- 2 - Campi di fosse comuni per bambini inferiori ai 10 anni di età, ivi compresi i nati morti ed i prodotti abortivi e del concepimento e per inumazioni di parti del corpo umano;
- 3 - Campi per le sepolture in fosse distinte per adulti;
- 4 - Campi per le sepolture in fosse distinte per bambini inferiori ai 10 anni di età, per i nati morti e per il seppellimento di prodotti del concepimento dopo il quarto mese e anche prima del quarto mese se richiesto dai genitori e per le inumazioni di parti del corpo umano;
- 5 - Corpi di fabbricato costituiti da loculi individuali o doppi per adulti e bambini;
- 6 - Reparto costituito da loculi individuali per bambini inferiori ai 10 anni di età limitatamente al Cimitero Maggiore;
- 7 - Lotti di aree destinate alla costruzione di tombe o cappelle o sepolcreti in muratura, per la tumulazione di salme appartenenti a famiglie, Comunità ed Enti Morali legalmente riconosciuti;
- 8 - Reparti costituiti da cellette od ossari individuali e doppi destinati ad accogliere resti di salme esumate o estumulate o per raccogliere le urne contenenti le ceneri dei cremati;
- 9 - Reparti costituiti da cellette individuali e/o doppie destinate ad accogliere le urne contenenti le ceneri dei defunti cremati immediatamente dopo il decesso (Cimitero Maggiore, di S. Bernardino e di prevista realizzazione per il Cimitero di S. Maria);
- 10 - Corpi di fabbricato costituiti da campate di loculi individuali venduti a corpo come tombe di famiglia.

Art. 61 – Ossario e cinerario comune, Giardino delle Rimembranze

In ogni Cimitero esiste un Ossario Comune, consistente in una cripta sotterranea, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni e non rivendicate dai famigliari od aventi causa, per altra destinazione nel Cimitero. Tale manufatto deve essere realizzato in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Nel Cimitero Maggiore è presente un cinerario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. In tale struttura andranno depositate anche le ceneri provenienti dalla calcinazione delle ossa estratte dagli ossari comuni a loro saturazione.

In entrambe le strutture, ossa e ceneri andranno introdotte in maniera indistinta.

Nei cimiteri è presente un “Giardino delle Rimembranze” consistente in un’area definita e strutturata all’interno del recinto cimiteriale in cui disperdere le ceneri secondo disposizione di legge.

Art. 62 – Famedio e Cappella dei Caduti in Guerra

Nel Cimitero Maggiore è costruito un reparto speciale destinato alla inumazione ed alla tumulazione delle salme di cittadini cremaschi illustri per opere letterarie, scientifiche, artistiche e sociali ed alle conservazione dei resti di persone decedute in circostanze che l'Amministrazione Comunale ritenga degne di particolare ricordo ed un reparto destinato alle salme dei Caduti in guerra.

Attualmente tali reparti sono:

- a) Il Famedio;
- b) La Cappella dei Caduti in guerra.

L'ammissione nel Famedio è disciplinata dall'apposito regolamento comunale.

L'ammissione nella Cappella dei Caduti in guerra è disciplinata dalle disposizioni speciali in materia come da indicazioni del D.Lgs. N. 66/2010.

Art. 63 – Reparti speciali

Nel cimitero di S. Bernardino e nel cimitero Maggiore sono destinati reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello Cristiano Cattolico.

TITOLO 12°

CAMERA MORTUARIA

Art. 64 – Camera mortuaria e deposito di osservazione

La camera mortuaria del Cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante ed anche dopo che sia trascorso il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati, tumulati o cremati senza riguardo alla religione che avesse professato in vita il defunto.

La camera mortuaria deve corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti stabiliti dagli artt. 64 e 65 del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i..

Nei casi in cui il Cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 16, funziona come tale la camera mortuaria.

In tali casi la camera mortuaria deve essere posta nelle condizioni di cui all'art. 18 comma 2°.

Il comune ha facoltà di stipulare apposita convenzione con idonea struttura per avere a disposizione deposito di osservazione, obitorio e camera mortuaria con relativo personale di servizio, impianti di conservazione delle salme e per lo svolgimento delle funzioni previste in capo al Comune dagli articoli 12, 13, 64 e 65 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i..

TITOLO 13°

SALA PER LE AUTOPSIE

Art. 65 – Sala autoptica

La sala per le autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto della sala vi deve essere un tavolo anatomico, in gres ceramico, in marmo, in ardesia o in pietra artificiale ben levigata o in metallo, provvisto di adatte canalizzazioni per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

Il comune ha facoltà di stipulare apposita convenzione con idonea struttura per avere a disposizione deposito di osservazione, obitorio, sala per le autopsie e camera mortuaria con relativo personale di servizio, impianti di conservazione delle salme e per lo svolgimento delle funzioni previste in capo al Comune dagli articoli 12, 13 e 66 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i..

TITOLO 14°

INUMAZIONI

Art. 66 – Campi per sepolture ad inumazione

In ogni Cimitero esistono campi destinati alle sepolture per inumazione che devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche fisiche e per il livello della falda freatica.

Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 67 – Fosse per inumazione

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 68 – Dimensioni delle fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

Art. 69 – Dimensione delle fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere, nella parte più profonda (a mt. 2) una lunghezza di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare di almeno mt. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Art. 70 – Vialetti dei campi ad inumazione

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 71 - Inumazione

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Nelle sepolture ad inumazione è vietato il deposito di resti o ceneri.

Art. 72 – Casse da utilizzare per le inumazioni

Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i o delle norme di legge e regolamenti regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Art. 73 – Sepolture in campo distinto

Nei Cimiteri comunali è altresì consentita la sepoltura per inumazione, con l'osservanza di quanto stabilito nei precedenti articoli, in appositi campi distinti.

Art. 74 – Concessioni per sepolture ad inumazione - Cura e manutenzione delle tombe

L'assegnazione delle sepolture sia in campi comuni che distinti avviene a pagamento e a seguito di atto di concessione, stipulato tra il Comune ed il Concessionario, ai sensi dell'art. 1350 Cod. Civ. e con le modalità indicate nell'art. 82 e successivi. Il mancato pagamento della tariffa di concessione entro e non oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione della concessione comporta la decadenza della concessione stessa.

La tariffa di concessione è specificata nel tariffario vigente.

Le sepolture ad inumazione in fosse comuni e quelle in fosse distinte in concessione hanno la durata di 15 anni. La durata della concessione potrà essere protratta per un periodo superiore ai detti 15 anni esclusivamente per motivi di organizzazione dei lavori di esumazione programmati dal comune.

Per entrambi i tipi di sepoltura è prescritta la posa di lapide funeraria o monumento che deve rispondere ai requisiti ed alle caratteristiche determinate dai successivi artt. 126 e 128.

La cura e manutenzione ordinaria e straordinaria della tomba distinta è a carico esclusivo dell'utente, che dovrà provvedere alla sistemazione in caso di cedimenti,

spfondamenti e rotture.

La cura e manutenzione ordinaria e straordinaria (cedimenti, sprofondamenti e rotture) della tomba comune è a carico esclusivo del referente se presente, in caso di provata impossibilità o di difetto di quest'ultimo tale compito sarà svolto dal personale comunale.

Art. 75 – Revoca delle sepolture ad inumazione per pubblico interesse

Le sepolture ad inumazione comuni o distinte, possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse, con assegnazione in tal caso, di altra sepoltura o sistemazione equivalente.

TITOLO 15°

TUMULAZIONI

Art. 76 – Tipologie di sepolture a tumulazione

La tumulazione è consentita nelle seguenti sepolture:

- 1 - loculi di punta o di fascia singoli o doppi;
- 2 - loculi costruiti nelle tombe o cappelle o sepolcreti edificati sulle aree assegnate in concessione a famiglie, Comunità ed Enti Morali legalmente riconosciuti;
- 3 - cellette ossario singole o doppie;
- 4 - nicchie cinerarie singole o doppie;
- 5 - tombe collettive in muratura (2 - 4 – 6 salme).

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Art. 77 – Loculi per tumulazione

I loculi destinati ad accogliere salme devono essere costruiti in conformità con le prescrizioni stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 così come integrate dal R.R. n. 6 / 2004 e s.m.i..

Art. 78 – Tumulazione in loculi stagni ed areati

Le salme destinate alla tumulazione in loculi stagni devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i..

Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre, sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Le salme destinate a tumulazione in loculi aerati devono essere racchiuse solo in cassa di legno secondo le disposizioni dell'art. 18 R.R. Lombardia 9 novembre 2004 n° 6 e s.m.i..

Art. 79 – Tumulazioni provvisorie

Le disposizioni degli artt. 77 - 78 si applicano anche se trattasi di tumulazioni provvisorie di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del Cimitero o fuori dal Cimitero stesso.

TITOLO 16°

NATURA DELLE CONCESSIONI A TUMULAZIONE

Art. 80 – Natura delle concessioni a tumulazione

Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette al pagamento delle relative tariffe come stabilito dal vigente tariffario. Il mancato pagamento della tariffa di concessione entro e non oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione della concessione comporta la decadenza della concessione stessa.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, in quanto il Cimitero, a sensi degli artt. 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale e quindi è inalienabile e non commerciabile.

Con la concessione quindi il Comune non vende né cede in proprietà, né affitta terreno od opere (aree - loculi o colombari - cellette od ossari – nicchie cinerarie) ma concede a privati una parte di terreno o di opere da adibire a sepoltura con diritto esclusivamente d'uso.

Tale diritto non è commerciabile né alienabile e pertanto non si potrà mai vendere, né permutare, né donare, né ipotecare fra i privati e nemmeno trasmettere, morendo, all'erede estraneo alla famiglia.

Art. 81 – Durata delle concessioni a tumulazione

La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:

1 - loculi a fascia, a punta, singoli e doppi	anni 40
2 - cellette ossario singole o doppie (ivi comprese le cellette contenenti ceneri derivate dalla cremazione di resti mortali)	anni 30
3 - nicchie cinerarie singole o doppie	anni 40
4 - aree per la costruzione di cappelle o sepolcreti	anni 99
5 - sepolture collettive in muratura per 5 – 6 salme	anni 99
6 - sepolture collettive in muratura x n. 2 - 4 salme	anni 60
7 - sepolture collettive in muratura per n. 6 salme	anni 70

La durata delle concessioni di cui ai numeri 4) e 5) è subordinata alla condizione che, decorsi 50 anni dalla data di stipula del contratto ed entro la scadenza del cinquantunesimo anno, i concessionari di cappelle o sepolcreti o loro successori od aventi diritto presentino una dichiarazione non onerosa di interesse al mantenimento della concessione. Nel caso di inadempienza le strutture rientreranno nella disponibilità del comune e le salme in esse tumulate, alla scadenza del quarantesimo anno dalla data dell'ultima tumulazione, verranno estumulate e collocate in campo comune se non mineralizzate o in ossario comune.

I loculi di cui al punto 1), limitatamente al cimitero Maggiore, possono usufruire di una proroga *una tantum* di 10 anni secondo delibera consigliere. Nel caso di carenza di loculi tale possibilità potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

La possibilità di proroga *una tantum* di 10 anni per la concessione di loculi di cui al punto 1) potrà essere accordata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, tramite delibera consigliere anche per uno o tutti gli altri cimiteri comunali nel caso mutate condizioni lo consentano.

Alla scadenza delle concessioni di cui ai numeri 4 – 5 – 6 e 7 , i concessionari o loro successori od aventi diritto potranno richiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo pari alla metà del periodo di concessione precedente.

La riconferma verrà accordata previo versamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta ed a condizione che il monumento, nonché tutte le parti murarie, siano in buono stato di manutenzione.

In mancanza della richiesta di riconferma della concessione e del relativo versamento, da effettuarsi dal concessionario o suo successore od avente diritto non oltre mesi sei dalla data di scadenza, il Comune avrà la facoltà di procedere all'estumulazione di ufficio delle salme e alla inumazione delle stesse seguendo i disposti dell'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i..

La sepoltura oggetto della concessione scaduta e non riconfermata rientrerà quindi nella libera disponibilità del Comune; quanto posto sulla sepoltura stessa, se non preventivamente richiesto ed asportato a carico degli aventi diritto, cadrà in proprietà del Comune, il quale procederà, per i monumenti, lapidi e segni funerari, alla distruzione, quando questi non possano essere utilizzati per costruzioni, riparazioni, manutenzioni od abbellimenti dei Cimiteri.

Sarà fatta eccezione per le opere di pregio artistico e storico per le quali l'Amministrazione si riserva di designare di volta in volta la loro migliore utilizzazione.

Per le cappelle o sepolcreti di famiglia l'Amministrazione deciderà caso per caso, ed a suo insindacabile giudizio, della loro destinazione, esclusa per altro ogni destinazione speculativa.

Art. 82 – Stipulazione dell'atto di concessione cimiteriale

La concessione cimiteriale a pagamento, deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Cod. Civ., risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario ed a spese di quest'ultimo.

Solo con la stipulazione di tale atto la concessione si intende perfezionata.

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- l'importo della concessione secondo la tariffa stabilita nel tariffario in vigore;
- l'importo delle spese e dei diritti contrattuali.

Inoltre quando si tratta di tombe collettive in muratura, cappelle e sepolcreti, il concessionario deve versare oltre ai corrispettivi di cui sopra, un deposito o polizza fideiussoria a garanzia della costruzione dei monumenti o delle opere, nella misura indicata nel tariffario vigente, e secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.

Art. 83 – Concessioni

La concessione è subordinata alla osservazione delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di servizi mortuari e di Cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dei progetti ove richiesti.

Ogni loculo è destinato a ricevere una sola salma.

La decorrenza della concessione del loculo e delle fosse comuni e distinte s'intende avere inizio dal giorno della occupazione.

La concessione delle sepolture a tumulazioni in cappelle, sepolcreti o a tumulazione collettiva decorre dalla data della stipula della concessione.

Nel prezzo del loculo sono comprese le spese delle opere murarie per la tumulazione del feretro.

E' a carico dell'utente la manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura il quale dovrà provvedere in caso di rotture, cedimenti e spaccature che non siano imputabili al personale comunale o a problemi ingenerati dalle strutture in carico al comune.

Art. 84 – Inserimento di urne cinerarie e cassetine contenenti resti mortali nei loculi a tumulazione

A richiesta e sempre che si tratti di defunti appartenenti al gruppo familiare del concessionario si potrà concedere che urne cinerarie e cassetine contenenti resti mortali siano depositi in loculi di punta o fascia costruiti dal Comune, in loculi di punta o fascia nelle cappelle o sepolcreti, nelle sepolture collettive in muratura.

Per ogni loculo è possibile inserire un numero totale massimo di due tra urne e/o cassetine di zinco.

Per il deposito delle ceneri o dei resti mortali è dovuto il versamento del corrispettivo stabilito dal tariffario vigente.

Art. 85 – Concessioni di loculi a persone viventi eaggio annuale

La concessione dei loculi doppi in assegno a persone viventi è accordata nel caso che entrambe abbiano superato il 70° anno di età all'atto della concessione e non abbiano eredi diretti.

La concessione di loculi singoli a persone viventi viene data esclusivamente alle seguenti condizioni in via anche alternativa:

- avere superato i 70 anni di età e non avere eredi diretti;
- dietro presentazione di idonea documentazione richiesta dal comune;
- qualora il richiedente sia coniuge superstite del defunto, abbia superato i 75 anni di età e richieda un loculo adiacente a quello del coniuge deceduto;
- aver superato gli 85 anni di età.

L'assegnazione per altri casi in deroga è insindacabilmente subordinata al benessere della Giunta Comunale.

Gli assegnatari dei loculi da tenere a disposizione devono corrispondere un aggio annuale sulla somma versata all'atto della concessione corrispondente alla tariffa in vigore come da prospetto:

a) Per loculi accordati in concessione a persone viventi in data anteriore all'anno 1981*

	aggio	10%	Annuo sulla tariffa base**
--	-------	-----	----------------------------

b) Per loculi accordati in concessione a persone viventi in data successiva:

-	per i primi 5 anni	aggio	5%	Annuo sulla tariffa base
-	dal 6° al 10° anno	»	10%	»
-	dall'11° al 15° anno	»	15%	»
-	dopo il 15° anno	»	20%	»

* sino all'applicazione di quanto stabilito nella lettera «b»

** la variazione in percentuale dell'aggio segue le modifiche delle tariffe cimiteriali determinate dall'Amministrazione.

TITOLO 17°

SEPOLTURE A TUMULAZIONE COLLETTIVA

Art. 86 – Sepolture a tumulazione collettiva

Le tombe in muratura con cripta a due, quattro, sei posti sono costruite dal Comune e considerate sepolture di famiglia o di comunità a corporazione.

Tali sepolture seguono le disposizioni di carattere generale previste per le cappelle o sepolcreti di famiglia di cui ai Titoli 16° - 18° e 20°.

TITOLO 18°

AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE, CAPPELLE E SEPOLCRETI

Art. 87 – Concessione di aree per la costruzione di sepolture private

Il Comune concede a privati o a comunità ed Enti Morali legalmente riconosciuti l'uso di aree per la costruzione di tombe o cappelle o sepolcreti con sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private (tombe o cappelle o sepolcreti) sono previste e determinate nei Piani dei Cimiteri Comunali.

Per la concessione si osservano le modalità stabilite nei precedenti artt. 82 e 83.

La decorrenza della concessione ha inizio con la data della stipula della concessione stessa.

Il pagamento del canone di concessione deve essere effettuato entro e non oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione della concessione, a pena di decadenza della stessa.

Art. 88 – Obblighi inerenti la costruzione di tomba o cappella o sepolcreto

La concessione di aree per la costruzione di tomba o cappella o sepolcreto impegna il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, comunque la esecuzione delle opere relative deve essere portata a termine entro 24 mesi dalla data di stipulazione del contratto.

Su richiesta motivata del concessionario, da presentare all'Ufficio Cimiteri entro la predetta scadenza l'Amministrazione Comunale potrà concedere una sola proroga di un anno al termine indicato nel precedente comma.

L'inosservanza dei termini su esposti comporta la decadenza della concessione; a titolo di penale per l'inadempienza e per il vincolo subito sarà incamerato il 30% dell'importo versato all'atto della concessione.

Per la costruzione delle tombe o cappelle o sepolcreti dovranno essere osservate le norme stabilite dai successivi artt. 143 - 144 – 145 – 146 – 147.

Art. 89 – Titolarità della concessione

La concessione dell'area può essere fatta a favore di chi la domanda, della sua famiglia, della famiglia di un congiunto, parente o affine, od a favore, insieme al richiedente, di una o più persone determinate, siano o no congiunte con lui, da nominarsi però all'atto della concessione.

Inoltre può essere fatta a favore di comunità od Enti Morali legalmente riconosciuti su richiesta del capo della comunità o dal Presidente dell'Ente Morale.

Art. 90 – Diritto di sepolcro

Si definisce diritto di sepolcro (*jus sepulchri*) il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.

Hanno diritto di sepoltura nella tomba o cappella o sepolcreto di famiglia: il coniuge (non legalmente separato), il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i coniugi degli stessi ascendenti e discendenti, i fratelli e le sorelle ma non i coniugi di questi, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

All'atto della concessione il concessionario (o i concessionari) può indicare distintamente i nominativi degli aventi o non aventi diritto, che usufruiscono o usufruiranno del diritto di sepoltura.

Art. 91 – Trasmissione della titolarità di concessione

I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni per sepolture di famiglie (diversi dal diritto di sepoltura di cui al precedente articolo 90) sono trasmissibili in linea retta per successione *jure sanguinis* e, alla morte dell'ultimo avente diritto, *jure hereditatis*.

Se i titolari per successione sono più di uno, questi debbono designare entro un anno dalla apertura della successione uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari, e comunicarne il nome all'Ufficio Cimiteri.

In mancanza di tale designazione chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma, dovrà rilasciare un'autocertificazione in cui dichiara di agire con il consenso degli altri.

Se uno dei coeredi o dei colegatari volesse esercitare opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei feretri avrà l'obbligo di renderlo noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445 / 2000 e s.m.i..

Nel caso gli aventi diritto decidano di rinunciare alla concessione prima della naturale scadenza sarà a loro carico l'estumulazione delle salme, resti e ceneri sepolti all'interno della cappella o sepolcreto e la loro successiva sistemazione.

A naturale scadenza della concessione, se essa non verrà rinnovata, sarà a carico del comune l'estumulazione delle salme, ceneri o resti tumulati da oltre 40 anni con la collocazione in ossario / cinerario comune o, nel caso di salme non mineralizzate, in apposito campo; qualora gli aventi causa desiderassero una diversa sistemazione essa sarà effettuata a loro carico.

Sarà a carico degli aventi causa l'estumulazione delle salme tumulate da meno di 40 anni e la loro collocazione.

Art. 92 – Inserimento in tomba o cappella o sepolcreto di salme non aventi diritto

Su domanda congiunta degli aventi diritto o del loro rappresentante designato, il Sindaco concederà il deposito in una tomba o cappella o sepolcreto di famiglia, di salme di parenti o d'altra persona, non compresi nella indicazione di cui all'art. 90, previo pagamento dell'importo stabilito dal vigente tariffario.

Art. 93 – Concessione fatta a favore di una comunità od Ente Morale legalmente riconosciuto

La concessione fatta a favore di una comunità od Ente Morale legalmente riconosciuto attribuisce il diritto di sepoltura nella tomba o cappella o sepolcreto ai singoli membri della comunità o dell'Ente, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazione di appartenenza alla comunità o all'Ente.

Art. 94 – Cessazione del diritto di sepoltura

Venendo meno l'ultimo degli aventi diritto alla sepoltura di cui all'articolo 90, o quando la Comunità o l'Ente Morale concessionario venisse ad essere soppresso o disciolto, si intende cessato ogni corrispondente diritto di sepoltura.

Sarà obbligo del comune decidere della destinazione delle salme, ceneri e resti tumulati nella tomba secondo indicazioni di legge.

Art. 95 – Doveri dei concessionari

I concessionari di cappelle o sepolcreti o loro successori od aventi diritto sono tenuti in solido:

- a) a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni;
- b) ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno od indispensabile prescrivere per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
- c) a rimuovere eventuali abusi.

Nei casi indicati alle lettere a) e b) i concessionari, prima di procedere all'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere regolare autorizzazione dal Comune.

Art. 96 – Casi di inadempienza

In caso di inadempienza a tali obblighi si procederà ai sensi dell'art. 50, comma 5, della L. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* e

secondo i termini del presente regolamento, non esclusa la decadenza con le norme e modalità di cui all'art. 103 e successivi.

Qualora la costruzione in tutto o in parte sia dichiarata indecorosa o pericolante, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

Art. 97 – Estumulazione di feretri da tombe collettive

Nelle tombe collettive in muratura è consentita la estumulazione dei feretri tumulati da almeno quarant'anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altri feretri. L'estumulazione di salme con meno di quaranta anni sarà concessa esclusivamente nel caso gli aventi causa dispongano per la cremazione od il trasporto in altro comune.

Per le operazioni indicate nei commi precedenti è dovuto il corrispettivo previsto dal tariffario vigente.

Art. 98 – Conversione delle concessioni perpetue in temporanee

Le tombe di famiglia o sepolcreti oggetto di concessione perpetua rilasciate anteriormente al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dalla data di approvazione del presente regolamento verranno convertite in concessioni temporanee della durata di 99 anni decorrenti dalla data di approvazione medesima, con successiva possibilità di rinnovo come da art. 81, previo pagamento del canone concessorio per il loro rinnovo secondo il tariffario vigente.

TITOLO 19°

SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAI CIMITERI

Art. 99 - Costruzione di cappelle private e gentilizie fuori dal Cimitero

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori dal Cimitero, si applicano le norme di cui alla L.R. n° 33 / 2009 e relativo regolamento attuativo.

TITOLO 20°

CASI DI FINE CONCESSIONE PRIMA DELLA SCADENZA

Art. 100 - Casi di fine concessione prima della scadenza

Le concessioni delle sepolture a tumulazione possono essere soggette a:

- 1 – rinuncia per trasferimento e cambio;
- 2 – revoca;
- 3 – decadenza.

Art. 101 – Rinuncia di concessione

Una sepoltura a tumulazione oggetto di concessione può essere rinunciata in qualsiasi momento, purché non occupata e sempreché non ricorrano gli elementi per la decadenza.

Costituisce rinuncia anche il trasferimento di salma o di un gruppo di salme da una sepoltura a tumulazione ad altra sepoltura di qualunque tipo nell'interno del Cimitero, come pure il trasferimento fuori Comune.

In caso di cambio di sepoltura l'interessato dovrà stipulare un nuovo atto di concessione e versare la tariffa intera della nuova sepoltura. In tal caso la data di scadenza della nuova concessione rimarrà quella stabilita dal contratto stipulato in occasione della prima concessione.

Per le sepolture rinunciate su richiesta del concessionario o degli aventi diritto, si procederà al rimborso secondo tariffa:

	Per tutte le sepolture accordate in concessione di uso in data anteriore al 12 aprile 1984	Per le sepolture della durata di anni 40 (come previsto dal presente Regolamento)
Per le sepolture rinunciate entro anni 1 dalla data di decorrenza della concessione	1/3	7/10
Dopo 1 anno e non oltre 3 anni	1/3	6/10
Dopo 3 anni e non oltre 6 anni	1/3	5/10
Dopo 6 anni e non oltre 9 anni	1/3	4/10
Dopo 9 anni e non oltre 12 anni	1/3	3/10
Dopo 12 anni e non oltre 15 anni	1/3	2/10
Dopo 15 anni e sino al termine della concessione	non viene effettuato alcun rimborso della tariffa all'atto della concessione	non viene effettuato alcun rimborso della tariffa all'atto della concessione

Art. 102 - Revoca delle sepolture a tumulazione per pubblico interesse

Per esigenze di pubblico interesse ed opere di carattere generale, il Comune ha facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura a tumulazione, comprese tombe o cappelle o sepolcreti, dandone congruo preavviso ai concessionari ed accordando ai medesimi altra sepoltura, di pari valore e durata, a carico del Comune stesso.

Art. 103 – Casi di decadenza della concessione

Dal vincolo della durata della concessione si intendono, in ogni caso, decadute anche prima della scadenza del termine, le sepolture a tumulazione di qualsiasi tipo (comprese le tombe o cappelle o sepolcreti) che non risultino sistemate a norma del presente regolamento o per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione o per abbandono (si considera abbandono lo stato gravemente indecoroso della sepoltura a seguito di mancata manutenzione).

Verificandosi lo stato di cose di cui al comma precedente, sarà notificato al concessionario od aventi diritto, specifica diffida per esecuzione lavori, con atto dirigenziale.

Decorso il periodo indicato nella diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare una ulteriore proroga, sarà dichiarata la decadenza della concessione con atto dirigenziale, da notificarsi al concessionario od avente diritto.

Nel caso che il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, sarà apposto avviso sulla sepoltura e nella bacheca informativa del corrispondente cimitero per la durata di almeno sei mesi.

Trascorso tale periodo l'avviso verrà pubblicato sull'Albo del Cimitero e sull'Albo Pretorio Comunale per un periodo di 30 giorni, dopo di che verrà dichiarata la decadenza della concessione con ordinanza dirigenziale.

Le conseguenze derivanti dalla pronunciata decadenza, sono le seguenti:

- a) il Comune provvederà alla estumulazione della salma o delle salme ed alla loro successiva inumazione o inserimento in ossario comune. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale;
- b) tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune;
- c) il concessionario (od aventi diritto) non potrà richiedere ed esigere alcun rimborso.

TITOLO 21°

CASI DI FINE CONCESSIONE DELLE AREE PER COSTRUZIONE DI TOMBE O CAPPELLE O SEPOLCRI

Art. 104 – Casi di revoca o decadenza per tombe di famiglia

Le concessioni delle aree per la costruzione di tombe o cappelle o sepolcreti possono essere soggette a revoca o decadenza.

Per la revoca si applicano le norme di cui all'art. 102 e per la decadenza le norme indicate dall'art. 103.

Art. 105 – Decadenza per mancato utilizzo dell'area

Qualora un concessionario non utilizzi l'area a seguito di non ottenuta approvazione del progetto per la costruzione della tomba o cappella o sepolcreto o, se approvato il progetto, l'interessato non proceda alla costruzione entro il termine fissato dall'art. 88, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo di indennizzo per il subito vincolo e quale penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il 30% dell'importo versato all'atto della concessione come stabilito al terzo comma del citato art. 88.

Art. 106 – Perdita del diritto di uso dell'area

Il concessionario di area destinata a tomba o cappella o sepolcreto, che non intenda più usufruirne quando non siano ancora iniziate le opere murarie, perde il diritto d'uso e l'area rientra nella disponibilità del Comune. Il Comune rimborserà la somma versata dal concessionario all'atto della concessione con le modalità indicate al citato terzo comma dell'art. 88, previo incameramento del deposito cauzionale.

Art. 107 – Rinuncia a seguito di non completamento dei lavori

Se un concessionario, iniziati i lavori di costruzione di una tomba o cappella o sepolcreto, non intende portarli a termine, perde il diritto d'uso e quanto accordato rientra nella disponibilità del Comune, il quale rimborserà la metà del valore dell'area stessa, incamerando il deposito cauzionale.

Detto concessionario dovrà, a propria cura e spesa, rimuovere le opere costruite e ripristinare ogni manomissione di terreno entro due mesi dalla rinuncia; in caso contrario perderà il diritto al rimborso dell'altra metà del valore dell'area.

Il Comune potrà autorizzare la cessione di dette opere incomplete ad altro concessionario che a sua volta ottenga dal Comune la concessione dell'area rinunciata e si impegni di ultimare la stessa opera entro il termine che verrà stabilito.

TITOLO 22°

DEPOSITO PROVVISORIO

Art. 108 – Deposito provvisorio di salma a seguito di circostanze speciali

Quando per la ricostruzione o costruzione di loculi e per circostanze speciali, una salma non può essere subito sepolta nel posto destinato, è consentita la tumulazione provvisoria seguendo però i disposti dell'art. 79; è altresì possibile la collocazione della salma stessa in cappelle o sepolcreti di famiglia in forma provvisoria. Tale operazione è consentita previo versamento di una somma, a deposito cauzionale, pari a quanto stabilito per la sepoltura di salma non avente diritto in cappelle o sepolcreti.

La concessione dei depositi di cui sopra per la tumulazione provvisoria durerà sino al termine delle circostanze speciali.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al pagamento del corrispettivo stabilito nel vigente tariffario.

TITOLO 23°

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 109 – Esumazioni ordinarie

Per esumazione ordinaria si intende l'esumazione eseguita scaduto il termine ordinario di inumazione.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 15 anni dalla inumazione e devono avvenire sotto la diretta sorveglianza e regolamentazione dell'Ufficio Cimiteri.

Art. 110 – Raccolta dei resti a seguito di esumazione ordinaria

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per assegnarle ad altra destinazione. In questo caso le ossa devono essere poste nella cassetta di zinco come prescritto dall'art. 35.

Ogni cassetta di zinco deve contenere i resti di una sola salma.

Art. 111 – Inserimento di resti e ceneri in loculo

Può essere autorizzato, per la loro conservazione, il deposito di resti, raccolti nelle prescritte cassette di zinco, e delle ceneri racchiuse nelle apposite urne, nei loculi avuti in concessione per i quali non siano decorsi più di 30 anni dall'ingresso della salma, previo il pagamento del corrispettivo stabilito dal tariffario vigente. In tal caso alla scadenza della concessione saranno estumulati anche i resti o le ceneri per essere posti in ossario o cinerario comune.

Art. 112 – Esumazioni straordinarie

Sono esumazioni straordinarie quelle eseguite prima del termine ordinario di scadenza della concessione.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione comunale dirigenziale per essere traslate in altre sepolture, in questo od altro comune o per essere cremate come da art. 83 del D.P.R. 12.10.1990 n. 285 e s.m.i. e seguendo le prescrizioni in esso contenute fatte salve le eccezioni di cui all'art. 84 del suddetto D.P.R..

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie (camera mortuaria) o nel luogo a ciò deputato con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Personale Comunale e, se necessario, della competente Autorità Sanitaria.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria le operazioni di esumazione di salme prima del prescritto turno di rotazione dovranno essere interrotte se all'atto del disseppellimento si riscontrassero segni di evidente logoramento della cassa. In tal caso si dovrà ripristinare l'iniziale sepoltura del feretro.

Art. 113 – Divieti per le esecuzioni di esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e la competente Autorità Sanitaria dichiari che essa possa essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 114 – Estumulazioni ordinarie

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo di concessione.

Le estumulazioni, comprese quelle delle salme tumulate in tombe di famiglia, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dall'Ufficio Cimiteri ed eseguite alla presenza del Personale del Cimitero.

I cadaveri estumulati, compresi quelli delle sepolture private, nel caso di non completa mineralizzazione devono essere inumati, dopo essere stati tolti dal feretro originario e deposti in apposite casse di materiale biodegradabile, o avviati alla cremazione.

Per i cadaveri estumulati allo scadere di concessioni di oltre 20 anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Art. 115 – Estumulazioni straordinarie

Per estumulazione straordinaria si intende l'estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione.

Il Dirigente può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno estumulazioni di feretri dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, per essere traslate in altre sepolture, in questo od altro comune o per essere cremate come da D.P.R. 12.10.1990 n. 285 e s.m.i. a condizione che, aperta la sepoltura, la competente Autorità Sanitaria constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora la competente Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro stesso.

E' altresì ammessa l'estumulazione straordinaria dopo qualunque periodo di tempo qualora il concessionario intenda richiedere la cremazione della salma o dei resti previo pagamento della tariffa in vigore.

Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al precedente art. 112.

Art. 116 – Provvedimenti per salme che spandano materie organiche ed esalazioni.

In ogni tempo il Sindaco, con ordinanza d'urgenza, potrà prescrivere per misure igieniche l'estumulazione d'ufficio e l'immediata inumazione di salme che spandessero materie organiche o producessero moleste esalazioni, a meno che si possano reperire e diffidare i familiari a provvedere d'urgenza, a loro spese, alla rivestitura metallica esterna del feretro o alla sostituzione della cassa di legno e di zinco.

Tali estumulazioni devono essere eseguite dal personale comunale addetto al cimitero.

Art. 117 – Vilipendio di cadavere

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il Personale del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e alla competente Autorità Sanitaria, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del C.P.

Art. 118 – Estumulazione di salme da tombe, cappelle o sepolcreti

Quando i posti di una tomba, cappella o sepolcreto fossero tutti occupati sarà facoltà del concessionario o dei concessionari congiuntamente di richiedere l'estumulazione ed inumazione dei cadaveri sepolti da non meno di quaranta anni, per rendere liberi i posti, seguendo i disposti dell'art. 86 del D.P.R. 12.10.1990 n. 285 e s.m.i..

L'estumulazione di salme con meno di quaranta anni sarà concessa esclusivamente nel caso gli aventi causa dispongano per la cremazione o la traslazione in altro comune.

Le operazioni relative devono essere eseguite dal Personale del Cimitero e con l'assistenza di idoneo personale comunale, previo il pagamento del corrispettivo previsto dal tariffario vigente.

Art. 119 – Esumazioni ed estumulazioni onerose

Nei casi di esumazione ed estumulazione di salma autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile per conto ed interesse di privati, i richiedenti dovranno versare il corrispettivo stabilito dal tariffario vigente.

Art. 120 – Norme igieniche per il personale che esegue le operazioni di esumazione ed esumazione.

Le operazioni di esumazione ed estumulazione dovranno essere eseguite nel rispetto delle più scrupolose norme igieniche. In particolare il personale che esegue le operazioni dovrà indossare un camice di grossa tela bianca e berretto di egual tessuto, dovrà portare guanti e stivali di gomma e mascherine protettive.

Alla fine del servizio tutti gli indumenti dovranno essere opportunamente disinfettati provvedendo, quando possibile, alla lavatura degli stessi alla temperatura di ebollizione.

Il personale prima di indossare i propri abiti dovrà effettuare una accurata doccia.

Si dovrà procedere ad una opportuna disinfezione della fossa o del loculo rimasto rispettivamente scoperto e vuoto e del terreno circostante l'avvenuta operazione.

Tutti gli attrezzi usati per le suddette operazioni dovranno essere opportunamente disinfettati così pure la cassa all'atto dell'esumazione ed estumulazione.

Art. 121 – Indicazioni per l'esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione

Le operazioni di esumazione ed estumulazione verranno effettuate nelle ore antimeridiane.

Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione il cimitero interessato rimarrà chiuso, previo avviso in apposita bacheca.

Non si potrà aprire alcuna fossa o loculo per effettuarvi esumazioni o estumulazioni straordinarie, se non sarà sgombro di gente il Cimitero ed impeditone l'accesso per tutto il tempo necessario per le operazioni.

Art. 122 – Verbale delle operazioni di esumazione ed estumulazione

Di tutte le operazioni relative ad esumazioni ed estumulazioni siano esse ordinarie che straordinarie viene redatto verbale a cura dell'Ufficio Cimiteri su indicazione del Personale addetto al Cimitero. Tale registro rimane depositato presso l'Ufficio stesso.

Art. 123 – Pubblicizzazione delle concessioni in scadenza ed avviso ai concessionari

Periodicamente, secondo la programmazione stesa dall'Ufficio Cimiteriale, verrà reso noto a mezzo della stampa locale, con pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune e di avvisi posti all'ingresso del Cimitero interessato l'elenco delle salme che verranno esumate ed estumulate per scadenza. Ai concessionari, se presenti e reperibili, sarà inviato specifico avviso.

Le richieste per la raccolta dei resti delle salme estumulate o esumate in cellette od ossari, colombari, tombe, cappelle o sepolcreti, dovranno essere presentate all'Ufficio

Cimiteri entro il termine indicato nell'avviso recapitato ai concessionari. Le richieste per la cremazione di resti e di salme inconsunte dovranno anch'esse essere presentate nei termini indicati nei suddetti avvisi.

Nei modi e tempi di cui ai commi precedenti verrà pure reso noto l'elenco dei resti e delle ceneri che verranno estumulati dalle cellette od ossari per scadenza della concessione.

Art. 124 – Rifiuti provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione

Gli avanzi di indumenti e feretri provenienti dalle esumazioni sono raccolti in appositi contenitori e ritirati da ditta incaricata per essere smaltiti come rifiuti speciali a norma di legge.

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte della salma, indumenti o oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 125 – Oggetti da recuperare

I familiari od aventi causa, i quali ritengono che la salma da esumare od estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio Cimiteri prima dell'esecuzione delle operazioni e possibilmente intervenire alla esumazione / estumulazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali che fossero rinvenuti nelle esumazioni od estumulazioni, se richiesti dai familiari o aventi diritto, saranno a questi consegnati previa registrazione dell'Ufficio Cimiteriale al quale il personale addetto alle esumazioni dovrà consegnarli; se non richiesti, saranno consegnati dall'Ufficio Cimiteri all'Ufficio Economato del Comune.

Il registro sul quale l'Ufficio Cimiteri dovrà fare le registrazioni sarà vidimato e controllato dal Dirigente.

L'appropriazione di oggetti preziosi o ricordi costituisce grave mancanza perseguibile penalmente.

TITOLO 24°

ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE, DISTINTO ED A TUMULAZIONE COLLETTIVA IN MURATURA

Art. 126 – Ornamentazione delle sepolture in campo comune

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici portante scolpito od apposto su targa in materiale inalterabile un numero progressivo, il cognome, il nome e la data del decesso del defunto.

Sulla fossa verrà posta in opera una cordonatura in cemento e del ghiaietto.

Il materiale sopra indicato verrà fornito dal Comune e le operazioni eseguite a cura del personale comunale addetto al Cimitero. Per tali operazioni il concessionario dovrà versare un contributo come da tariffario vigente.

Nel caso di provata impossibilità o di difetto del concessionario l'onere sarà assunto dal comune.

Art. 127 – Ornamentazione delle sepolture in campo distinto

Sulle fosse distinte il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, decorsi almeno sei mesi per l'assestamento del terreno ed entro il termine perentorio di mesi dieci dalla data della concessione, una decorosa lapide funeraria o monumento.

Art. 128 – Caratteristiche dei monumenti e delle lapidi delle sepolture in campo distinto

I monumenti o le lapidi delle fosse di cui all'articolo precedente dovranno rispondere alle seguenti misure e caratteristiche:

a) Cimitero Maggiore: altezza non superiore a ml. 1,50, lunghezza ml. 2, larghezza ml. 0,80.

Cimiteri frazionali: altezza non superiore a ml. 1,50, lunghezza ml. 1,80, larghezza ml. 0,80.

Fosse di fanciulli di età sotto i dieci anni: altezza non superiore a ml. 1,50, lunghezza ml. 1,30 , larghezza ml. 0,60.

Lo zoccolo del monumento o della lapide dovrà essere completamente compreso e così pure le testate del contorno;

b) le lapidi o monumenti dovranno avere come spessore minimo negli zoccoli cm 20 e nel fusto uno spessore pari ad un ventesimo dell'altezza del fusto stesso;

c) gli zoccoli delle lapidi e i monumenti verticali non dovranno superare l'altezza di cm 80 misurata dal piano di calpestio circostante la fossa;

- d) le lapidi o monumenti orizzontali non dovranno avere lo spessore inferiore ai cm 4 e dovranno poggiare su contorno continuo a delimitazione della fossa delle seguenti dimensioni: larghezza cm 15 x altezza cm 20. Tale contorno dovrà essere realizzato in calcestruzzo leggermente armato al fine di evitare deformazioni, rotture e cedimenti;
- e) le lapidi o monumenti non dovranno coprire una estensione maggiore dei due terzi della fossa;
- f) tanto per le lapidi quanto per i monumenti, è proibito negli zoccoli e nei fusti l'uso dell'arenaria denominata pietra di Malnate e la pietra nera denominata Saltrio nero. A giudizio poi dell'Ufficio Tecnico verrà negato il permesso di introdurre nel Cimitero quelle pietre che, o per il loro aspetto o per la loro composizione fisica e chimica, contribuissero a rendere meno decoroso il sacro luogo;
- g) i monumenti e le lapidi senza distinzione di sorta dovranno avere forma architettonica o scultorea.
Sono proibite, (anche negli zoccoli) le pietre lavorate a scaglia, a finta roccia, a finto legno e le prospettive, eccetto che, a giudizio della commissione competente, presentino un reale valore artistico.
Tutte le lastre usate per le lapidi o monumenti che siano in vista del pubblico, dovranno essere segate. Saranno rimandate quelle non convenientemente lavorate;
- h) è vietato porre sulle lapidi e monumenti, dalla parte su cui viene incisa l'epigrafe, il nome della ditta costruttrice, tale indicazione dovrà essere incisa sul monumento in luogo nascosto alla vista del pubblico.

Art. 129 – Contrassegno provvisorio per le sepolture in campo comune e distinto

Sulle sepolture in campo comune e distinto è fatto obbligo, dopo la avvenuta inumazione della salma ed in attesa della posa in opera del cippo o monumento o lapide, di collocare un contrassegno costituito da una croce in legno, o piastrina in marmo per le distinte, con il nome, cognome e data di morte del defunto.

Art. 130 – Decadenza della concessione di sepoltura in campo distinto per omessa posa di monumento

Trascorso il termine previsto dall'art. 127 senza che il monumento o lapide sia stato messo in opera, il Comune, avrà la facoltà di dichiarare decaduta la concessione e quindi di esumare la salma per inumarla in campo comune. In tale caso il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso della somma pagata per la concessione.

Art. 131 – Ornamentazione delle tombe collettive in muratura

Sulle sepolture collettive in muratura è fatto obbligo ai concessionari di erigere, con mezzi propri e non oltre mesi dieci dalla data della concessione, monumento di notevole

importanza e decoro artistico da approvarsi preventivamente dall'Amministrazione Comunale su parere dell'Ufficio Cimiteri.

I monumenti posti sulle tombe collettive in muratura in assegni o godute, dovranno essere costruiti in modo da permettere l'introduzione del feretro senza manomettere o danneggiare i viali o le tombe circostanti.

Sui monumenti delle tombe in muratura non è consentita la posa in opera di statue, sculture, medaglioni o targhe od ornamenti funerari di tipo commerciale, costruiti in serie o catalogati, o riproduzioni di qualsiasi genere sia in marmo che in bronzo. Sulle tombe inoltre non è consentita la posa in opera di monumenti aventi caratteristiche di piccole cappelle con tetto o con pareti perimetrali.

Art. 132 - Caratteristiche dei monumenti delle tombe collettive in muratura

I monumenti delle sepolture collettive in muratura di cui all'articolo precedente dovranno rispondere alle seguenti misure e caratteristiche:

- a) lunghezza mt. 3 - larghezza mt. 3 - profondità ipogea ml. 2,10 riferita all'estradosso della soletta in calcestruzzo a copertura della sepoltura collettiva;
- b) le lapidi o monumenti dovranno avere come spessore minimo negli zoccoli cm. 20;
- c) la piastra di chiusura non potrà avere una larghezza inferiore a mt. 1,20 onde consentire un facile accesso del feretro; tale piastra potrà essere costituita da una o più parti con uno spessore minimo di cm. 4.

Tali sepolture seguono le disposizioni di carattere generale stabilite dall'art. 128 lettere f) -g) -h).

Art. 133 – Richiesta di autorizzazione alla posa di monumenti o lapidi

Nessun monumento o lapide potrà essere posto in opera senza la preventiva autorizzazione dirigenziale, che potrà avvalersi del parere dell'Ufficio Tecnico comunale e, per i casi più significativi, anche del preventivo parere della commissione competente.

Per il conseguimento dell'autorizzazione il concessionario dovrà il corrispettivo indicato nel tariffario vigente.

L'autorizzazione verrà chiesta mediante domanda al Dirigente di Settore su apposito modulo, sottoscritto dal concessionario e firmato anche dal marmista, convenientemente compilato e corredato dei disegni quotati del monumento o lapide, da cui risultino la pianta, il prospetto, la sezione ed eventualmente anche la simulazione fotografica. Sui disegni verranno indicate, a fianco di ogni parte del monumento o lapide le qualità dei materiali da usarsi.

Potrà il Dirigente, sentito l'Ufficio Tecnico, richiedere integrazioni su particolari costruttivi ritenuti non sufficientemente precisati.

Art. 134 – Deposito di garanzia per la corretta esecuzione del monumento delle sepolture collettive in muratura

Chi domanda la concessione di una sepoltura collettiva in muratura dovrà versare all'atto dell'acquisto, unitamente alla tariffa della concessione, una somma pari a quanto previsto dal tariffario vigente a titolo di garanzia per la posa in opera del monumento di cui agli artt. 131 e 132 e per l'esatta esecuzione dell'opera in conformità al progetto presentato ed approvato.

Detto deposito a garanzia verrà rimborsato al concessionario o suo delegato od avente diritto, soltanto dopo l'esito favorevole del collaudo del monumento, da effettuarsi dalla Direzione del Cimitero.

In caso di cambio di sepoltura nell'interno del Cimitero o trasferimento fuori Comune (come previsto dal precedente art. 101), prima che il monumento sia stato collocato sulla sepoltura, il concessionario avrà diritto al rimborso dell'intero deposito versato a garanzia.

Se l'opera eseguita non corrisponderà ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto, il deposito di cui al precedente comma verrà incamerato dal Comune, salvo ogni altra sanzione che il Comune riterrà di applicare nei confronti dei trasgressori.

Sarà a carico del concessionario o suo delegato od avente diritto la sistemazione secondo progetto approvato.

Art. 135 – Autorizzazioni per l'ornamentazione di sepolture a terra

Sia per le sepolture in campo comune, distinto che per quelle a tumulazione collettiva in muratura, la posa e l'applicazione di accessori aggiuntivi (foto, lampade, portafiori ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio Cimiteri.

Il richiedente provvederà a proprie spese per la posa in opera delle suddette ornamentazioni e dovrà comunicare al predetto Ufficio il nome dell'esecutore del lavoro.

Art. 136 – Fiori e piante ornamentali per sepolture a terra

La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in campi comuni, distinti e su quelle a tumulazione collettive in muratura, è consentita a chiunque purché, nell'esercizio di tale facoltà, vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.

La Direzione del Cimitero ha facoltà di far rimuovere le piante o fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.

Gli addobbi di foglie e di fiori ornamentali devono essere rimossi quando presentino aspetto indecoroso.

Art. 137 – Obbligo di manutenzione

Ogni cippo, lapide o monumento collocato sulle sepolture in campo comune, distinto o a tumulazione collettiva in muratura, dovrà essere mantenuto in lodevole stato di manutenzione e non potrà essere modificato o sostituito se non a seguito di domanda da parte dei concessionari od aventi diritto ed a seguito di ottenimento del permesso dirigenziale.

Se i concessionari o aventi diritto, pur in seguito a diffida, non provvederanno ad adeguata manutenzione delle strutture poste in opera, il Dirigente ne potrà ordinare la rimozione. I materiali cadranno in proprietà del Comune.

Le richieste di modifiche o variazioni ai monumenti di sepolture aventi più di 50 anni dovranno essere soggette a parere dell'Ufficio Tecnico che invierà alla competente Soprintendenza la documentazione per richiedere parere circa il pregevole valore dell'opera e l'eventuale necessità di assoggettamento a vincolo.

Art. 138 - Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture a scadenza delle concessioni

Allo scadere delle sepolture ad inumazione, sia in campo comune che in quello distinto, tutto ciò che è posto sulle fosse (monumenti o lapidi, cordonati, ornamenti, segni funerari, ecc.) e che non sia preventivamente stato rimosso dai concessionari o aventi diritto, cade in proprietà del Comune.

E' fatta eccezione per le fotografie di qualsiasi tipo che possono essere ritirate dai concessionari od aventi causa entro il termine di trenta giorni dalla data di esumazione della salma.

TITOLO 25°

ORNAMENTAZIONE DEI LOCULI

Art. 139 – Autorizzazione e posa lapide dei loculi

Entro sei mesi dalla data di tumulazione della salma sulla chiusura in muratura dei loculi di ogni tipo e categoria dovrà essere applicata la lapide o piastra di marmo.

La posa in opera della piastra dovrà essere autorizzata dal Dirigente, sentito l'Ufficio Tecnico.

Per il conseguimento dell'autorizzazione di cui al precedente comma il concessionario dovrà presentare domanda (sottoscritta e firmata anche dal marmista) all'Ufficio Cimiteri che dovrà essere vistata dal Dirigente e versare il corrispettivo indicato nel tariffario vigente.

I loculi acquistati da tenere a disposizione saranno occlusi a cura del Comune mediante tampone.

Art. 140 – Decadenza della concessione per mancata posa lapide

Trascorso il termine previsto dal primo comma dell'art. 139 senza che la piastra sia stata messa in opera, il Comune avrà la facoltà di dichiarare decaduta la concessione.

In tal caso il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso della somma pagata per la concessione.

Il Comune avrà la facoltà di estumulare la salma collocata nel loculo per inumarla in fossa del campo comune.

Art. 141 – Ornamentazione delle lapidi

Sulle piastre o lapidi dei loculi è ammessa l'applicazione di portafiori in bronzo, rame o marmo (escluso il ferro e la ghisa) che non dovranno sporgere più di cm. 13 dal piano della piastra, né essere infissi sulle fascette di rivestimento. Detti portafiori dovranno essere sistemati in modo da non oltrepassare i limiti della lapide.

E' consentita l'apposizione della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purchè sia di materiale indelebile e di lunga conservazione.

Non è consentita la sostituzione delle piastre messe in opera, salvo casi particolari da esaminare di volta in volta dall'Ufficio Cimiteri e previa richiesta mediante presentazione di apposito modulo.

TITOLO 26°

ORNAMENTAZIONE DELLE CELLETTE CINERARIE E/O OSSARI

Art. 142- Ornamentazione delle cellette cinerarie e/o ossari

Le cellette od ossari sono chiuse con piastra di marmo su cui vengono incisi o applicati il cognome, il nome, ed eventualmente data di nascita e morte della persona alla quale appartengono i resti tumulati. E' data facoltà di apporre luce votiva e/o portafiori ove possibile e prevista secondo indicazioni dell'Ufficio Cimiteriale.

Le celle e gli ossari possono essere forniti sia dotati che sprovvisti di lapide secondo la disponibilità contingente.

La realizzazione di nuove cellette cinerarie individuali devono avere misure minime di ingombro libero interno non inferiori a m. 0,40 (Larg.) x m. 0,40(Alt.) x m. 0,40(Prof.). Nel caso in cui le dimensioni siano tali da contenere più urne cinerarie, è consentito l'inserimento di **massimo due** urne cinerarie dotate di targhetta identificativa dei singoli defunti. Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'inserimento della seconda urna sarà previsto dal tariffario.

La realizzazione di nuovi ossari individuali devono rispettare le dimensioni minime di legge e avere misure di ingombro libero interno non inferiori a m. 0,30(Larg.) x m. 0,30 (Alt.) x m. 0,70(Prof.). Nel caso di celle ossarie con dimensioni tali da contenere più resti, è consentito l'inserimento di **massimo due** cassette ossarie. Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'inserimento della seconda cassetta ossario sarà previsto dal tariffario.

La messa in opera della piastra degli ossari è riservata al Comune.

Il prezzo della concessione stabilito nel tariffario vigente è comprensivo delle spese relative alla eventuale fornitura del materiale ed alla effettuazione dei lavori.

La tumulazione dei resti mortali e delle urne cinerarie in qualunque struttura, comprese le tombe di famiglia, deve essere eseguita esclusivamente dal personale Cimiteriale previo pagamento del corrispettivo previsto nel vigente tariffario.

TITOLO 27°

COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE O CAPPELLE O SEPOLCRETI

Art. 143 – Approvazione dei progetti di tombe di famiglia, cappelle o sepolcreti

In conformità con il disposto dell'art. 94 del D.P.R. 12 ottobre 1990 n. 285 e s.m.i., i singoli progetti per la costruzione di tombe o cappelle o sepolcreti sono approvati dal Dirigente, su conforme parere della competente Autorità Sanitaria e dell'Ufficio Edilizia Privata.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le cappelle o tombe o sepolcreti non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 144 – Caratteristiche dei progetti

Il Servizio di Edilizia Privata, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte sia sotto l'aspetto delle norme del presente Regolamento e del Regolamento di Igiene; valuta che le forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a cura e dignità ed alle esigenze artistiche-spirituali del luogo, che i materiali impiegati siano di qualità e misura idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Ci si dovrà assicurare, in particolare, che nelle tombe, le nicchie o i loculi destinati alle tumulazioni delle salme abbiano le caratteristiche tecniche previste dall'art. 76 del D.P.R. 12 ottobre 1990, n. 285 e s.m.i..

Art. 145 – Materiali da impiegarsi

Nella costruzione di tombe o cappelle o sepolcreti è escluso l'impiego del legno e sono vietati i plafoni di cannette e le volte centinate. E' pure assolutamente vietato l'uso di pietre artificiali.

Il rivestimento esterno, quando non di mattoni paramano, dovrà essere in pietra naturale, in marmi, in graniti, sieniti o altra pietra naturale (escluse le arenarie e le calcari tenere) e così dicasi di tutte le membrature decorative, ammettendosi l'uso delle terrecotte quando ciò sia richiesto dal carattere della costruzione.

Lo zoccolo, gli scalini, i gradini dovranno essere unicamente in pietra dura.

Le cripte delle sepolture non potranno oltrepassare la profondità di mt. 3, riferita al piano di calpestio del vialetto adiacente e dovranno essere dotate di idonea impermeabilizzazione.

Nelle tombe o cappelle o sepolcreti è permessa la costruzione di loculi, celle ossarie e cinerarie anche fuori terra.

Questi ultimi oltre ad avere le caratteristiche tecniche previste dall'art. 76 del D.P.R. 12 ottobre 1990 n. 285 e s.m.i., dovranno essere rivestiti all'esterno da una lastra di marmo in un sol pezzo dello spessore di almeno cm. 3.

Art. 146 – Presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di tombe o cappelle o sepolcreti saranno firmate dal concessionario, dal tecnico progettista e direttore dei lavori e dall'esecutore delle opere e dovranno contenere dettagliata descrizione dell'opera progettata, specialmente per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi.

I disegni in pianta, sezione ed elevazione per tutte le facce viste, saranno in scala almeno 1 a 50 e dovranno indicare le sezioni delle fondamenta. I dettagli saranno in scala 1 a 10. Potranno essere richieste integrazioni su particolari costruttivi ritenuti non sufficientemente precisati.

Art. 147 – Inizio, termine, collaudo e verifica di conformità dei lavori

E' fatto obbligo al concessionario di comunicare al Servizio Edilizia Privata la data di inizio dei lavori che dovranno essere ultimati nel termine indicato al precedente art. 88.

La costruzione dovrà essere eseguita in conformità al progetto approvato.

Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico effettuerà un sopraluogo di collaudo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.

Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tali inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza dirigenziale nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

TITOLO 28°

EPIGRAFI

Art. 148 – Caratteristiche delle epigrafi

Le epigrafi da apporre sulle lapidi o monumenti, su loculi e sulle tombe o cappelle o sepolcreti, dovranno essere approvate dall'Ufficio Cimiteri.

Le modifiche delle epigrafi esistenti e le epigrafi aggiuntive devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Cimiteri e sono soggette al versamento del corrispettivo fissato dal vigente tariffario.

E' permessa la lingua latina.

Per gli stranieri è ammesso l'uso della propria lingua.

Le epigrafi potranno essere: scolpite, incise, oppure in rilievo di acciaio o bronzo.

TITOLO 29°

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 149 – Tipologie di illuminazione votiva ammesse

Sulle fosse ad inumazione nonché sulle tombe o cappelle o sepolcreti è consentito ogni tipo di illuminazione votiva (olio, cera ed elettrica).

Sulle piastre o lapidi dei loculi e delle celle-ossario è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio e per non imbrattare i marmi di rivestimento.

Art. 150 – Norme regolamentari relative all'illuminazione votiva

E' consentito, previa autorizzazione, di apporre lampade votive elettriche sulle fosse, sui loculi e nelle tombe o cappelle o sepolcreti.

Norme regolamentari:

a) Richiesta di allacciamento e abbonamento.

La richiesta di allacciamento e abbonamento alla rete di illuminazione elettrica votiva deve essere fatta dall'interessato all'Ufficio Cimiteri.

b) Durata dell'abbonamento

La durata dell'abbonamento è di anni 1, prorogabile, per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta da effettuare presso l'Ufficio Cimiteri compilando apposita modulistica o da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza. Ogni variazione dovuta a traslazioni, pur mantenendo inalterato il costo di abbonamento, implica la richiesta di un nuovo allaccio.

Sono altresì previste forme di abbonamento della durata di anni 5 dietro versamento al servizio cimiteri del corrispondente valore quinquennale secondo la tariffa in vigore.

c) Tariffe

Le tariffe per l'allacciamento e l'abbonamento indicate nell'apposita deliberazione consiliare potranno essere modificate in relazione ai costi dell'energia elettrica, della mano d'opera, dei materiali impiegati.

Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.

Il cambio delle lampadine esaurite o guaste viene effettuato a seguito di presentazione di richiesta da parte degli utenti all'Ufficio Cimiteri.

d) Modalità di versamento

Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati secondo le modalità indicate dall'Ufficio Cimiteri.

Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione, prima della posa in opera degli apparecchi illuminanti unitamente alla prima rata di abbonamento.

Le successive rate di abbonamento annuali o quinquennali dovranno essere versate secondo le modalità indicate dall'Ufficio Cimiteri.

Ogni variazione di indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio stesso.

Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento è la apposita quietanza rilasciata dall'istituto presso cui si è effettuato il pagamento stesso.

e) Sanzioni per gli inadempienti

Trascorso il termine utile indicato sulla richiesta di pagamento senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, il Comune potrà, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura della corrente od anche togliere l'impianto senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.

Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto o per danni causati all'impianto dall'abbonato o per sua morosità, sarà accordato dopo un nuovo pagamento nella misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico, effettuato il rimborso di danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

f) Esecuzione impianto elettrico

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal personale del Comune.

Per impianto si intende soltanto l'installazione elettrica consistente nella fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.

Oltre al cavetto di derivazione, il Comune fornirà anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme e provvederà inoltre al collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.

Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per cappelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione inerente sarà totalmente a cura e spese dell'utente.

g) Modifiche agli impianti

Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dalla accettazione di preventivo di posa, che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

h) Doveri dell'utente

E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esse attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.

Il Comune avrà la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

i) Cause di forza maggiore

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore.

In queste circostanze l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o a rimborsi di qualunque sorta.

j) Reclami - segnalazioni

Ogni segnalazione dovrà essere comunicata all'Ufficio Cimiteri, mentre ogni reclamo dovrà essere fatto per iscritto all'ufficio comunale competente.

L'abbonato, fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti come stabilito, comunque, se entro 30 giorni non avrà avuto risposta dal Comune, potrà chiedere la rescissione del contratto.

TITOLO 30°

IMPRESE INCARICATE DI LAVORI NEL CIMITERO

Art. 151 – Imprese appaltatrici del comune e loro personale

I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 152 – Deposito cauzionale e responsabilità delle imprese operanti all'interno del cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune, le ditte o imprese dovranno versare un deposito cauzionale a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, depositi di materiali, costruzione baracche, consumo acqua, ecc.

L'ammontare di tali depositi è fissato nel vigente tariffario.

Alle ditte e imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto di privati, è vietato svolgere nel Cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.

Gli esecutori di lavoro per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o/e in concessione ad utenti privati durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 153 – Condizioni per il rimborso del deposito cauzionale

Il rimborso del deposito di cui all'articolo precedente verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:

- sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
- siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;
- siano stati liquidati eventuali danni a persone;
- sia stato provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc.

TITOLO 31°

NORME GENERALI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 154 – Obbligo di recinzione di cantieri

Nella costruzione di tombe o cappelle o sepolcreti la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con apposita recinzione, costruita a regola d'arte.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Cimiteri, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 155 – Materiali da costruzione

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

Art. 156 – Transito dei mezzi di trasporto dei materiali

I mezzi per il trasporto dei materiali potranno rimanere nel Cimitero solo per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.

Lungo i viali potranno transitare solo i veicoli di larghezza e peso tale da non causare danni alle pavimentazioni, ai cordoli, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o alle lapidi e/o a qualsiasi manufatto presente.

Art. 157 – Materiali di scarto

I materiali di scarto, ad eccezione della terra del Cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, a cura, spese e responsabilità dell'esecutore di lavori, alle discariche autorizzate, evitando lo spargimento di materiali sul suolo del Cimitero o di imbrattare opere.

Art. 158 – Accesso al cimitero e sospensione lavori

Le ditte e imprese e tutti gli esecutori di lavoro nell'interno del Cimitero, per conto di privati, per costruzione o riparazione di monumenti, di cappelle o sepolcreti, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del Cimitero, previsto dal presente Regolamento.

Per la posa in opera di lapidi e piastre, le ditte potranno accedere liberamente ai cimiteri negli orari di apertura dal lunedì al venerdì previo avviso all'Ufficio Cimiteri.

E' in ogni caso vietato eseguire lavori nei giorni di sabato e festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteri.

Nella settimana antecedente ed in quella successiva la ricorrenza dei defunti è vietata l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali.

Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio delle armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Dirigente.

Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune attraverso personale proprio e dalle imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

TITOLO 32°

COMPETENZA IN MATERIA DI CIMITERI

Art. 159 – Competenze in materia di organizzazione e funzionamento dei cimiteri

I Cimiteri ed i servizi relativi fanno parte dell'unità organizzativa dei Servizi Cimiteriali prevista dall'ordinamento degli uffici e servizi comunali.

Perciò la competenza in merito all'organizzazione e funzionamento dei Cimiteri Comunali viene esercitata dal Responsabile/i dei Servizi Cimiteriali ai quale sono affidati i compiti indicati nel successivo art. 164. Gli stessi vigilano su tutte le attività che si esplicano nell'ambito dei Cimiteri stessi ed è responsabile del collegamento con gli organi superiori.

Art. 160 – Competenze in materia di cimiteri

Concorrono inoltre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- a) L'Ufficiale Sanitario della competente Autorità Sanitaria che ha la competenza esclusiva per tutti gli aspetti igienico-sanitari riguardanti i Cimiteri e le operazioni che in essi vengono attuate in conformità con le disposizioni contenute nel D.P.R. 12 ottobre 1990 n. 285 e s.m.i., nel presente Regolamento e nell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i.; esercita la vigilanza ed il controllo e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
- b) l'Ufficio Tecnico al quale compete la progettazione dei lavori riguardanti le opere edilizie per nuove costruzioni o completamenti od ampliamenti, nonché le opere e forniture relative alla straordinaria e ordinaria manutenzione dell'intero complesso immobiliare dei cimiteri (compresi i giardini, le aiuole e le piante ornamentali di proprietà del Comune) ed esercita le funzioni stabilite nel successivo articolo 163.
- c) l'Ufficio Economato il quale effettuerà le forniture dei materiali ed attrezzature varie per il funzionamento dei servizi cimiteriali e l'arredamento degli uffici, secondo le norme regolamentari in atto, su richiesta del Responsabile del Servizio Cimiteri.
- d) l'Ufficio di Stato Civile con riguardo alle Autorizzazioni al Seppellimento, le autorizzazioni al trasporto, alla cremazione, all'affidamento e alla dispersione delle ceneri.

Art. 161 – Competenze in merito ai provvedimenti amministrativi

Ogni provvedimento amministrativo in materia di Cimiteri e di servizi funebri è promosso dall'unità organizzativa dei Servizi Cimiteriali salvo la esecuzione di concerto con essa da parte di altri settori o servizi cui spetta per materia.

Art. 162 – Compiti dell'Ufficio Tecnico

Spetta all'Ufficio Tecnico Comunale:

- curare la conservazione estetica, artistica ed edilizia dei Cimiteri;
- controllare tutte le opere murarie, comprese le sepolture a sistema di tumulazione e i rispettivi loculi, privati e non, affinché corrispondano ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, controllare le lapidi o monumenti, piastre ed ogni opera eseguita dai privati perché corrispondano alle condizioni stabilite nei singoli permessi e nel presente Regolamento, segnalando al Funzionario Responsabile dei Servizi Cimiteriali le eventuali inadempienze o infrazioni e proponendo i provvedimenti ritenuti opportuni;
- controllare che le sepolture private e non, siano mantenute in buone condizioni sia sotto l'aspetto della sistemazione edilizia sia sotto l'aspetto della manutenzione e della stabilità, proponendo nel caso di sepolture private, le relative ingiunzioni da farsi ai concessionari;
- esprimere il proprio parere sulle domande intese ad ottenere l'approvazione dei progetti di costruzione delle sepolture a sistema di tumulazione e non;
- procedere ai collaudi di tutti i lavori edilizi ed ai prescritti sopralluoghi;
- curare e controllare le ditte appaltatrici di lavori comunali o di privati che eseguono opere nel recinto dei Cimiteri anche al fine di verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- controllare il buon funzionamento degli impianti dell'acqua potabile, della illuminazione e dei servizi igienici, nonché la conservazione dei piani stradali;
- custodire ed aggiornare tutti i piani Cimiteriali.

Art. 163 – Compiti del Responsabile

Sono compiti specifici del Responsabile dei Servizi Cimiteriali:

- dell'osservanza di tutto quanto dispone il presente Regolamento in materia di Polizia dei Cimiteri;
- della tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei Cimiteri, previsti dal presente Regolamento, nonché dei registri del movimento anagrafico cimiteriale e delle contabilità affidate agli uffici dipendenti;
- di tutte le operazioni riguardanti le sepolture come indicato nel presente Regolamento, accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite;
- approvare i progetti relativi alla posa delle lapidi o monumenti sulle sepolture individuali o collettive in muratura, e alla posa della piastra su loculi;
- del ricevimento delle salme provenienti da altro Comune;
- della disciplina e l'esecuzione dei trasporti funebri;
- della compilazione dell'inventario dei mobili e degli attrezzi in dotazione;
- del regolare funzionamento del servizio di Illuminazione Elettrica Votiva;

- del personale addetto ai Servizi Cimiteriali circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;
- del magazzino del Cimitero, il materiale di recupero, gli strumenti in uso;
- della predisposizione della nuova sistemazione dei campi e la verifica delle misure delle fosse.

Art. 164 – Personale assegnato ai Servizi Cimiteriali

All'unità organizzativa dei Servizi Cimiteriali è assegnato un numero di personale suddiviso per mansioni e livelli di retribuzione e con il relativo stato giuridico ed economico disciplinato dal Regolamento Organico per il Personale Dipendente del Comune.

I Servizi Cimiteriali sottopongono al Responsabile:

- i piani delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e annuali;
- le richieste di spostamenti di salme;
- le richieste di esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
- le richieste di trasporto di salme, di ceneri o di resti ossei fuori dal Comune;
- le richieste di concessione per le sepolture a pagamento, per le aree destinate alla costruzione di tombe o cappelle o sepolcreti, per i loculi e per le cellette od ossari;
- segnalano inoltre al Sindaco la necessità della correzione della struttura fisica del terreno dei campi di inumazione, per adeguarlo a quanto stabilito dall'art. 57 del D.P.R. 12 ottobre 1990 n. 285 e s.m.i., qualora nelle esumazioni ordinarie si constatasse che col turno di rotazione quindicinale la mineralizzazione dei cadaveri nei suddetti campi risultasse incompleta.

Il personale addetto ai Servizi Cimiteriali svolgerà, inoltre, le mansioni indicate nei successivi articoli.

Art. 165 – Compiti degli impiegati dei Servizi Cimiteriali

Gli impiegati dei Servizi Cimiteriali eseguono tutte le mansioni di carattere amministrativo loro affidate, in particolare sono loro compiti specifici:

- compiere tutte le operazioni e le registrazioni che gli sono attribuite dal presente Regolamento;
- non permettere la sepoltura dei cadaveri e delle ceneri senza che gli venga consegnata l'Autorizzazione al Seppellimento con i documenti prescritti a seconda del caso;
- ricevere le salme, le ceneri ed i resti provenienti da altri Comuni e verificare la documentazione di accompagnamento;
- accertare che le salme, le ceneri ed i resti destinati ad essere trasportati in altro Comune siano accompagnati dalla prescritta documentazione;

- accertarsi che tutte le inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, e sostituzioni di feretri siano state regolarmente autorizzate e che avvengano secondo le norme vigenti;
- tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del Cimitero, della chiesa, della camera mortuaria, delle tombe o cappelle o sepolcreti e di ogni altro locale chiuso che si trova nel Cimitero stesso;
- vigilare che chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche alle tombe o cappelle o sepolcreti o loculi od altre sepolture in genere, sia in possesso di regolare autorizzazione;
- vigilare che siano osservate tutte le norme del presente regolamento relative all'ingresso dei visitatori e dei veicoli;
- avvertire la competente Autorità Sanitaria per tutte quelle necessità che si presentassero in tale materia;
- fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori.

Art. 166 – Compiti del personale addetto ai Servizi Cimiteriali

Gli operai addetti ai Servizi Cimiteriali devono eseguire e disimpegnare in genere tutti i lavori che venissero loro affidati dal Responsabile addetto ai servizi stessi ed in particolare:

- presentarsi giornalmente all'Ufficio Cimiteri per ritirare le istruzioni circa i servizi da eseguirsi al Cimitero Maggiore e negli altri Cimiteri Comunali;
- prendere in consegna all'ingresso del Cimitero le salme ed accompagnarle al luogo di sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- eseguire tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri, ceneri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni secondo le norme vigenti;
- non permettere la sepoltura dei cadaveri e di ceneri senza che gli venga consegnato l'Autorizzazione al Seppellimento con i documenti prescritti a seconda del caso;
- ricevere le salme, le ceneri ed i resti provenienti da altri Comuni e verificare la documentazione di accompagnamento;
- provvedere all'apertura ed alla chiusura dei loculi, nicchie, cellette od ossari e di tutte le sepolture in genere;
- provvedere alla demolizione delle lapidi o monumenti esistenti sulle fosse scadute od abbandonate, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere o con deposito o smaltimento dello stesso se trattasi di rifiuti speciali;
- prestare i loro servizi nei casi di autopsie;
- scavare le fosse per la inumazione ed esumazione delle salme;
- provvedere alla posa delle croci sulle fosse in campi comuni e di mineralizzazione;

- provvedere alla posa dei cippi ed al ritiro delle croci;
- attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'art. 125 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali;
- vigilare che dai loculi non si abbia fuoriuscita di liquami o di esalazioni gassose;
- tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del Cimitero, della chiesa, della camera mortuaria, delle tombe o cappelle o sepolcreti e di ogni altro locale chiuso che si trova nel Cimitero stesso;
- fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori indirizzandoli, se occorre, all'Ufficio Cimiteri;
- provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale come da disposizioni all'art. 85 del D.P.R. 12 ottobre 1990 n. 285 e s.m.i. tramite ditte specializzate;
- provvedere alla pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del Comune e campi di sepolture;
- provvedere allo sgombero della neve;
- vigilare che la camera mortuaria sia tenuta in ordine e pulita;
- esercitare durante il tempo in cui il Cimitero è aperto al pubblico vigilanza all'ingresso impedendo l'introduzione di veicoli ed oggetti estranei al servizio o non autorizzati;
- vigilare perché quanti frequentano il Cimitero, per visite alle sepolture o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- vigilare che tutto ciò che è posto sulle sepolture non venga manomesso od asportato;
- vigilare che negli orari di chiusura del Cimitero nessuno abbia a permanervi;
- vigilare che chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche alle tombe o cappelle o sepolcreti o loculi od altre sepolture in genere, sia in possesso di regolare autorizzazione;
- vigilare che siano osservate tutte le norme del presente regolamento relative all'ingresso dei visitatori e dei veicoli;
- avvertire la competente Autorità Sanitaria per tutte quelle necessità che si presentassero in tale materia.

Art. 167 - Obblighi del personale addetto ai Servizi Cimiteriali e Funebri

A tutto il personale addetto ai Servizi Cimiteriali ed ai Servizi Funebri è fatto obbligo di

- tenere quel rispettoso contegno che il luogo e la funzione richiede;
- presentarsi in ordine e pulito nella persona;
- indossare abbigliamento consono al rispetto della dignità del luogo specie durante i servizi funebri;
- non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- non sollecitare o ricevere mance, accettare incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero o comunque svolgere mansioni diverse da quelle spettanti per obbligo di servizio.

TITOLO 33°

COMPITI DEL CUSTODE DEL CIMITERO OVE ESISTENTE TALE FIGURA

Art. 168 – Custode del cimitero

La custodia del Cimitero è affidata, ove esistente questa figura, al custode il quale è alle dipendenze dell'Ufficio Cimiteri per quanto riguarda il servizio del Cimitero ed a quelle della competente autorità per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Il Custode alloggia nel Cimitero ed il suo servizio non ha limiti di orario, essendo tenuto alla custodia anche nelle ore in cui la struttura è chiusa al pubblico.

Per tale figura è stabilito uno stipendio annuo in relazione alle attribuzioni ed ai compiti specifici, in base agli accordi sindacali. Il trattamento giuridico è determinato dal Regolamento Organico per il personale dipendente del Comune.

Art. 169 – Obblighi del custode del cimitero

Al Custode del Cimitero è fatto obbligo

- di indossare in servizio, se prevista, la divisa fornita dal Comune o indossare abbigliamento consono al rispetto della dignità del luogo specie durante i servizi funebri;
- presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli ravviati e pulito nella persona;
- non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- non sollecitare o ricevere mance, accettare incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero o comunque svolgere mansioni diverse da quelle spettanti per obbligo di servizio;
- tenere quel rispettoso contegno che il luogo e la funzione richiede.

Art. 170 – Compiti del custode

Sono compiti specifici del custode dove esista tale figura:

- compiere tutte le operazioni e le registrazioni che gli sono attribuite dal presente Regolamento;
- presentarsi giornalmente all'Ufficio Cimiteri per ritirare le istruzioni circa i servizi da eseguirsi al Cimitero Maggiore e negli altri Cimiteri Comunali;
- tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del Cimitero, della chiesa, della camera mortuaria, delle tombe o cappelle o sepolcreti e di ogni altro locale chiuso che si trova nel Cimitero stesso;
- dove non siano automatizzati, aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;

- fare osservare l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- prendere in consegna all'ingresso del Cimitero le salme ed accompagnarle al luogo di sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- non permettere la sepoltura dei cadaveri senza che gli venga consegnata l'Autorizzazione al Seppellimento con i documenti prescritti a seconda del caso;
- ricevere le salme ed i resti provenienti da altri Comuni e verificare la documentazione di accompagnamento;
- accertare che le salme ed i resti destinati ad essere trasportati in altro Comune siano accompagnati dalla prescritta documentazione;
- assistere a tutte le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- assistere a tutte le inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, e sostituzioni di feretri in caso di necessità, accertandosi che siano state regolarmente autorizzate e che avvengano secondo le norme vigenti;
- vigilare che la camera mortuaria sia tenuta in ordine e pulita;
- vigilare che dai loculi non si abbia fuoriuscita di liquidi, liquami o di esalazioni gassose;
- esercitare durante il tempo in cui il Cimitero è aperto al pubblico una assidua vigilanza all'ingresso impedendo l'introduzione di veicoli ed oggetti estranei al servizio o non autorizzati;
- vigilare perché quanti frequentano il Cimitero, per visite alle sepolture o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- vigilare che tutto ciò che è posto sulle sepolture non venga manomesso od asportato;
- vigilare che negli orari di chiusura del Cimitero nessuno abbia a permanervi;
- vigilare che chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche alle tombe o cappelle o sepolcreti o loculi od altre sepolture in genere, sia in possesso di regolare autorizzazione;
- vigilare che siano osservate tutte le norme del presente regolamento relative all'ingresso dei visitatori e dei veicoli;
- avvertire la competente Autorità Sanitaria per tutte quelle necessità che si presentassero in tale materia;
- fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori indirizzandoli, se occorre, all'Ufficio Cimiteri.

TITOLO 34°

VIGILANZA SULLE SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAL CIMITERO

Art. 171 – Vigilanza sulle sepolture private fuori dal Cimitero

Le sepolture private fuori dal Cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 101 del D.P.R. 12 ottobre 1990 n. 285 e s.m.i., e contemplate dall'art. 340 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i., sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità Comunale, come i Cimiteri comunali e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel Cimitero.

TITOLO 35°

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 172 - Orari di apertura dei Cimiteri

Gli orari di apertura dei Cimiteri sono stabiliti mediante ordinanza sindacale.

Art. 173 – Chiusura del cimitero

Al segnale di chiusura del Cimitero, dato mediante il suono di una sirena, i cancelli di ingresso verranno chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza nell'esercizio dei loro compiti istituzionali, potrà entrare, mentre i visitatori ed i lavoratori che si troveranno nell'interno, dovranno portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

Art. 174 – Circolazione dei veicoli all'interno dei Cimiteri

Nell'interno dei Cimiteri non è ammessa la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono per il trasporto di materiali precedentemente autorizzati.

L'ufficio Cimiteri potrà concedere agli infermi, muniti di certificato medico ed a loro richiesta, il permesso di visitare le sepolture servendosi di autovettura privata o altro mezzo idoneo alle seguenti condizioni:

- 1) l'ingresso è consentito col solo accompagnamento del conducente dell'automezzo;
- 2) l'ingresso è consentito solo 5 volte nel mese a scelta del richiedente;
- 3) il permesso non ha valore nei giorni festivi ed al sabato pomeriggio;
- 4) il permesso ha validità di anni 1;
- 5) il permesso deve annualmente essere presentato all'Ufficio Cimiteri per il rinnovo pena la decadenza del medesimo;
- 6) è fatto obbligo di presentare il permesso al personale di vigilanza all'ingresso e all'interno del Cimitero e al personale della Polizia Locale.

Art. 175 – Disciplina dell'ingresso

E' vietato l'ingresso nel Cimitero ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni non accompagnati da persona adulta; alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso e sconveniente o che comunque fanno presumere un comportamento in contrasto col carattere del Cimitero; a chiunque quando il Sindaco o il responsabile di Area, secondo le rispettive competenze, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria, ravvisi la opportunità del divieto.

Art. 176 – Divieto di ingresso di animali

E' assolutamente vietata l'introduzione nel Cimitero di cani o di altri animali anche se tenuti al guinzaglio ad esclusione di quelli che abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o diversamente abili.

Art. 177 - Divieti speciali - Sanzioni

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile col sacro luogo ed in specie:

- a) consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
- b) toccare o rimuovere dalle sepolture altrui fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
- c) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestì, accumulare neve sui tumuli;
- d) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto di pertinenza propria o di altri senza la preventiva autorizzazione;
- e) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi e piante ornamentali, sedere sui tumuli o sui monumenti o lapidi e scrivere sulle tombe o cappelle o sepolcreti o monumenti o lapidi o piastre;
- f) attraversare fosse: il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta onde portarsi verso la tomba da visitare;
- g) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero, ai muri delle tombe o cappelle o sepolcreti, ai monumenti o lapidi, ecc.;
- h) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi, vendita di oggetti o fiori, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta, appendere o affiggere o distribuire avvisi. Tale divieto si intende particolarmente rivolto al personale del cimitero o alle dipendenze delle imprese o a quanti svolgono attività nel Cimitero;
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
- l) fare questue.

I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente agli accessi del cimitero.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene diffidato ad uscire immediatamente, dal personale addetto al cimitero; il

personale ha l'obbligo di segnalare il fatto agli agenti della forza pubblica o all'Autorità Giudiziaria, per i provvedimenti di competenza.

Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

L'attività di controllo, vigilanza e sanzionatoria è demandata al personale della Polizia Locale. L'importo della sanzione è commisurato alla gravità dell'infrazione commessa con un minimo di € 50 fino ad un massimo di € 1.000.

Art. 178 – Obbligo di deposito di chiavi per l'accesso alle tombe private

I concessionari di cappelle o tombe o sepolcreti sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso presso l'Ufficio cimiteriale.

TITOLO 36°

CASE FUNERARIE E SALE DEL COMMIATO

Art. 179 – Case Funerarie e Sale del Commiato

- 1) Per Casa Funeraria si intende una struttura deputata alla custodia, anche al fine del compimento del periodo di osservazione, ed alla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri. All'interno di tali strutture possono essere previsti l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità ed i termini stabiliti da apposito provvedimento della Regione Lombardia.
- 2) Per Sala del Commiato si intende una struttura adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso.
- 3) L'autorizzazione alla costruzione e gestione delle Case Funerarie e delle Sale del Commiato è rilasciata dal comune.
- 4) Le Case Funerarie e le Sale del Commiato non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze nonché in strutture socio – sanitarie o socio – assistenziali secondo normative regionali.
- 5) Le Case Funerarie e le Sale del Commiato possono essere costruite e gestite dai soggetti previsti dalle normative regionali.
- 6) Le dotazioni strutturali ed impiantistiche delle Case Funerarie devono essere conformi alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e dalle norme della Regione Lombardia.
La Casa Funeraria deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di almeno una camera ardente o Sala del Commiato. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.
- 7) Le Sale del Commiato, realizzate disgiuntamente dalle Case Funerarie, devono dotarsi di sistemi anti – intrusione, di impianto di illuminazione di emergenza, di idoneo impianto di condizionamento in relazione al numero di presenze massimo previsto secondo prescrizioni della competente Autorità Sanitaria e di un accesso dall'esterno per i visitatori.
- 8) Le Case Funerarie e le Sale del Commiato sono tenute a predisporre un registro cartaceo o informatico in cui inscrivere per ogni arrivo:
 - cognome e nome del defunto;

- estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di cui all'art. 49;
 - data e ora del decesso;
 - data e ora di arrivo;
 - data e ora di partenza;
 - luogo di provenienza;
 - luogo di destinazione;
 - impresa autorizzata;
 - cognome e nome dell'addetto al trasporto.
- 9) Il comune in merito alla verifica degli aspetti igienico sanitari, sia relativamente al rilascio della concessione che del controllo del funzionamento del servizio, si avvale della competente Autorità Sanitaria.
- 10) Le Case Funerarie e le Sale del Commiato, da chiunque realizzate e gestite, sono fruibili, in relazione al numero di posti a disposizione, da chi ne faccia richiesta senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, indipendentemente dall'impresa funebre incaricata dagli aventi titolo.
- 11) Il gestore della Casa Funeraria o Sala del Commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato secondo normativa regionale.

TITOLO 37°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 180 - Responsabilità

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per atti compiuti nel Cimitero da persone estranee al suo servizio pur ponendo ogni cura perché siano evitati furti o danneggiamenti alle sepolture.

In particolare non saranno imputabili al comune responsabilità in merito ad atti illeciti compiuti all'interno delle strutture cimiteriali che non siano diretta conseguenza di lavori svolti dal personale comunale e da loro comportamento negligente.

L'Amministrazione Comunale non assume altresì alcuna responsabilità per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico o di terzi affidatari e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 181 – Riscossioni e rimborsi

La riscossione dei proventi, diritti e cauzioni relative al presente Regolamento avverrà nelle forme previste dall'ordinamento in vigore.

Il rimborso dei depositi cauzionali previsti nella fattispecie indicata dal presente Regolamento sarà curato dall'Ufficio Cimiteri, contro presentazione della ricevuta di versamento, previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico attestante l'esecuzione delle opere in conformità a quanto prescritto dal presente Testo nonché dalle autorizzazioni rilasciate.

Art. 182 – Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

Il presente regolamento abroga e sostituisce le disposizioni contenute nel precedente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione n. 147 del 29 giugno 1982, aggiornato con modifiche proposte dall'U.S.S.L. n. 53 con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 05 marzo 1984.

Art. 183 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

Per tutte le sepolture a tumulazione (loculi, cellette od ossari, tombe o cappelle o sepolcreti) accordate in concessione d'uso prima dell'entrata in vigore del presente

regolamento, il Comune garantisce la durata della concessione medesima fissata dai rispettivi atti di concessione.

Per le cappelle il cui contratto originario prevedeva una concessione perpetua, la perpetuità viene sostituita con concessione temporanea della durata 99 anni, che partirà dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento, con possibilità di rinnovo previo versamento del canone concessorio previsto dal vigente tariffario.

Art. 184 - Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale, saranno punite quali contravvenzioni ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 185 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 12 ottobre 1990 n. 285 e s.m.i., nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1937 n. 1265 e s.m.i., nelle leggi regionali, nel Regolamento Comunale di Igiene e nel Regolamento Edilizio Comunale e s.m.i.

Art. 186 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO 38°

NORME TRANSITORIE

Art. 187 – Cappelle private, sepolcreti e tombe di famiglia

Entro dodici mesi dall'approvazione del presente regolamento, previa comunicazione da parte dell'Ufficio Cimiteri, è fatto obbligo ai concessionari di cappelle o sepolcreti o loro successori od aventi diritto di fornire all'Ufficio Cimiteri stesso:

- a) copia delle chiavi nel caso la struttura si presenti chiusa;
- b) il numero delle tumulazioni totali (loculi, celle e nicchie) della struttura con indicazione dei posti ancora disponibili che saranno verificati dal personale addetto al cimitero;
- c) un elenco completo delle salme, resti o ceneri tumulati all'interno della struttura con i rispettivi dati anagrafici, date di decesso, date di sepoltura, se conosciute, e loro disposizione, presentando uno schema grafico;
- d) copia del contratto originario se esistente;
- e) copia del progetto della struttura se esistente.

Art. 188 – Giardino della memoria

In attesa dell'adeguamento del cimitero che dovrà destinare apposita area a Giardino delle Rimembranze, il luogo della dispersione è individuato all'interno del Cimitero Maggiore a discrezione dell'amministrazione.